PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

Prot. n. Tivoli, 06 Dicembre 2023

OGGETTO: Linee guida per l'applicazione della l. n. 168/2023, *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne edella violenza domestica.*

SOMMARIO

1. Premessa, le linee guida sulla l. n. 168/2023, la continuità con le linee guida e i provvedimenti precedenti. 3

1.1. La necessità di prime Linee guida sulla l. n. 168/2023 3

1.2. La continuità con i provvedimenti adottati dalla Procura negli ultimi anni. 5

2. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza di genere, ai danni delle donne e domestica. 5

2.1. Il circondario di Tivoli, i dati statistici essenziali in materia di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica. 6

2.2. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza di genere, ai danni delle donne e domestica. 8

3. Il contrasto alla violenza di genere, ai danni delle donne e domestica, la ratio della legge n. 168/2023. 11

3.1. L'iter della legge, la sua rapida approvazione. 11

3.2. La ratio della legge. 12

3.3. Violenza di genere, ai danni delle donne e domestica. 13

3.4. L'espresso riferimento della l. n. 168/2023 al contrasto alla violenza ai danni delle donne, i dati statistici. 15

3.5. La centralità della persona offesa nei reati in esame. 16

4. Alcune criticità della nuova legge che si riflettono sulla sua interpretazione e attuazione. 16

4.1. La mancata introduzione del fermo del pubblico ministero anche in assenza di pericolo di fuga (rinvio al par. 11). 16

4.2. La pluralità e disorganicità delle relazioni autore vittima rilevanti a fini procedurali e sostanziali. 17

4.3 La mancanza di provvedimenti diretti ad accelerare (concretamente) la fase predibattimentale e dibattimentale. 17

4.4 La consueta mancata considerazione delle risorse necessarie per l'attuazione delle nuove disposizioni. 17

5. Sintesi delle nuove disposizioni e delle modalità del loro esame. 18

6. L'importanza della formazione (art. 6): le buone prassi e l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità. 19

6.1. La nuova disposizione. 19

6.2. Le buone prassi. Gli orientamenti della Procura Generale della Corte di cassazione. 21

6.3. Le linee guida adottate. 21

7. Le disposizioni relative alle misure di prevenzione personali applicate dal questore: l'ammonimento (art. 1 della l. n. 168/2023). ***23***

7.1. Le nuove disposizioni. *23*

7.1.1. Le nuove disposizioni relative all'ammonimento applicato (d'ufficio) dal questore ex art. 3 d.l. n. 93/213, conv. con l. n. 119/2013. *24*

7.1.2 Le nuove disposizioni relative all'ammonimento applicato dal questore ex art. 8 d.l. n. 11/2009, conv. con l. n. 38/2009. *28*

7.2. Le linee guida. *29*

8. Le disposizioni relative alle misure di prevenzione personali applicate dall'Autorità giudiziaria (art. 2 l. n. 168/2023). ***32***

8.1. Le nuove disposizioni. *32*

8.2. Le linee guida. *36*

9. Disposizioni organizzative per il Procuratore della Repubblica sulla specializzazione e denominazione dei gruppi di lavoro (art. 5 l. n. 168/2023). ***36***

9.1. La nuova disposizione. *36*

9.2. Le linee guida. *38*

10. Disposizioni penali: a) le modifiche alla sospensione condizionale della pena (artt. 15 e 18 l. n. 168/2023). ***38***

10.1. Le nuove disposizioni. *39*

10.2. Linee guida. *43*

11. Disposizioni penali: b) le modifiche dell'art. 387-bis c.p. (art. 9 l. n. 168/2023). ***44***

11.1. Le nuove disposizioni. *44*

11.2. Le linee guida. *46*

12. Le misure precautelari dell'arresto in flagranza differita (art. 10 l. n. 168/2023) e dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare da parte del pubblico ministero (art. 11 l. cit.). ***46***

12.1. Premessa: l'iter della legge, la ratio dei due nuovi istituti, i limiti per la tutela della persona offesa. *46*

12.2. L'arresto in flagranza differita (art. 10). *49*

12.3. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare da parte del pubblico ministero (art. 11) *51*

12.4. Le linee guida. *56*

13. Le disposizioni in materia di misure cautelari: a) sui criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive (art. 13). ***58***

13.1. Le nuove disposizioni. *58*

13.2. Le linee guida. *60*

14. Le disposizioni in materia di misure cautelari: b) Rafforzamento delle misure cautelari e dell'applicazione del cd. braccialetto elettronico (art. 12) ***60***

14.1. Le nuove disposizioni. *60*

14.1.1. Le modifiche in materia di applicazione del cd braccialetto elettronico in linea generale (art. 275-bis c.p.p.)……60

14.1.2. Le modifiche all'art. 282-bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare): l'incremento dei delitti che consentono la misura, la contestuale obbligatoria applicazione del braccialetto elettronico con distanza minima…….62

14.1.3. Le modifiche all'art. 282-ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa): l'incremento dei delitti che consentono la misura, la contestuale obbligatoria applicazione del braccialetto elettronico con distanza minima. ……65

14.1.4. Alcune considerazioni sulle nuove disposizioni sul braccialetto elettronico……67

14.1.5 Accelerazione della valutazione della richiesta e decisione sulle misure cautelari (artt. 4, 7 e 8)..... 68

14.2. Le linee guida..... 72

15. La priorità nella trattazione dei processi (art. 3 l. n. 168/2023); 74

16. Le disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione (art. 14 l. n 168/2023). ***..... 75***

16.1. L'informazione alla persona offesa..... 75

16.2 Obblighi informativi a tutela della persona offesa nel caso di revoca della misura cautelare..... 76

17. Rafforzamento dell'indennizzo (art. 16 l. n. 168/2023) e provvisionale (art. 17 l. cit.) in favore delle vittime ed aventi diritto di reati intenzionali violenti);..... 76

18.L'invarianza finanziaria (art. 19 l. n. 168/2023). 78

19. Comunicazioni. 78

1. Premessa, le linee guida sulla l. n. 168/2023, la continuità con le linee guida e i provvedimenti precedenti.

1.1. La necessità di prime Linee guida sulla l. n. 168/2023

La legge 24 novembre 2023, n. 168, *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne edella violenza domestica,* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2023, in vigore dal 9 dicembre 2023, impone, per la rilevanza dei temi affrontati e per le numerose disposizioni introdotte, un primo approfondimento per consentirne l'immediata e puntuale applicazione, anche attraverso i necessari provvedimenti organizzativi che la Procura della Repubblica deve adottare, trattandosi del primo Ufficio giudiziario su cui ricadono, in modo rilevante, gli effetti operativi.

Le difficoltà applicative, derivanti anche dalla necessaria formazione dei diversi soggetti coinvolti, sono temperate dall'esperienza maturata negli ultimi anni da questo Ufficio di Procura che ha già elaborato buone prassi fatte proprie dal legislatore come l'importanza della formazione, la necessaria applicazione del cd braccialetto elettronico con imposizione di una distanza minima di 500 metri e valutazione della maggiore pericolosità dell'indagato nel caso di mancato consenso alla sua applicazione, etc. (cfr. *sub* par. 2.2).

Il Procuratore della Repubblica e tutti i magistrati dell'Ufficio[1] hanno ritenuto opportuno, come per ogni riforma di rilievo, approfondire in più riunioni i temi di interesse, le cui conclusioni sono confluite nelle presenti Linee guida. Va sottolineato il contributo *essenziale* delle colleghe e dei colleghi, tutti portatori di specifica professionalità e dell'esperienza operativa, anche quando assegnati ad altro Gruppo specializzato, grazie all'avere svolto il ruolo di pubblico ministero di turno esterno /urgenze, partecipando alle udienze dibattimentali, principalmente collegiali ove il 40% circa dei processi riguarda delitti di violenza sessuale e maltrattamenti aggravati ai sensi dell'art. 572, secondo comma c.p.

Le Linee guida sono adottate nella consapevolezza di plurime incertezze interpretative, derivanti anche dalla novità di alcune disposizioni che avrebbero richiesto ulteriori approfondimenti, ma per rispondere alla prevalente esigenza di assicurare un'immediata omogenea applicazione delle nuove disposizioni, ancorata a criteri condivisi.

Assume carattere prioritario dare attuazione alla *ratio* della legge che, in sintesi, consiste in una più ampia ed efficace tutela delle vittime di *violenza ai danni delle donne e domestica,* come risulta dal suo titolo, in conformità alle disposizioni sovranazionali vincolanti per l'Italia.

Nella prospettiva adottata vanno precisate alcune caratteristiche del presente documento:

- la finalità di carattere pratico-operativo, evitando approfondimenti di rilievo dogmatico o d'inquadramento sistematico. Peraltro, la specificità della materia, in cui numerosi sono stati gli interventi del legislatore negli ultimi anni, evidenzia la centralità dell'incremento della tutela delle vittime di reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica, conformemente alle disposizioni sovranazionali e alle sentenze della Corte Edu, ferme restando le garanzie dell'indagato/imputato, con la piena operatività del principio di *presunzione di innocenza*;
- la specifica attenzione all'attività e al ruolo del pubblico ministero di primo grado. In tale contesto, particolare rilievo assume la direzione della polizia giudiziaria e, dunque, la necessità di impartire direttive che consentano un intervento uniforme nel circondario e assicurino una reale e non formalistica attuazione della legge in esame, rispettando la sua *ratio*;
- l'opportunità di evitare un esame delle nuove norme troppo dettagliato, così come di predisporre linee guida troppo specifiche. La casistica sarà risolta sulla base dei principi esposti consentendo successive integrazioni di questo documento;
- la necessità di successiva specificazione e aggiornamento, procedendosi all'emanazione di *prime* linee guida che dovranno essere riviste, anche all'esito della concreta esperienza e delle applicazioni, orientamenti e interpretazioni da parte dei Giudici;
- la consapevolezza che costituiscono solo il momento iniziale dell'attuazione della l. n. 168/2023 che, per la radicalità degli interventi, impone un'ulteriore formazione specifica di tutti gli operatori del settore, a partire dalla polizia giudiziaria quotidianamente impegnata sul territorio che, come si vedrà oltre, presenta una diffusa criminalità anche in questo specifico ambito. Criminalità *sommersa* e che inizia a emergere, come risulta dal raddoppio delle notizie di reato di violenza domestica e di genere negli ultimi anni, anche per l'impegno della *rete* costituita sul territorio;
- il naturale carattere orientativo delle presenti linee guida, assumendo carattere dispositivo solo le direttive alla polizia giudiziaria e i provvedimenti organizzativi adottati o che saranno tempestivamente adottati

[1] I 10 magistrati presenti (10 al Gruppo violenza di genere e domestica, 3 al Gruppo reati tributari e finanziari, 2 al Gruppo ambiente, edilizia, pubblica amministrazione) trattano i reati attribuiti al Gruppo specializzato di appartenenza e i cd reati restanti (reati non specializzati).

oltre che la concreta attuazione da parte delle colleghe e dei colleghi che dovranno affrontare i singoli casi concreti.

1.2. La continuità con i provvedimenti adottati dalla Procura negli ultimi anni.

Pur se le plurime modifiche normative richiedono immediati interventi sull'organizzazione dell'Ufficio e sulle direttive impartite alla polizia giudiziaria, l'azione di questo Ufficio sarà in continuità con quella intrapresa negli ultimi anni, anche prima dell'approvazione della legge n. 69/2019.

Solo a titolo esemplificativo, si può rinviare ai seguenti provvedimenti[2]:

- la direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2019 *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere*, continuamente aggiornata[3], con numerosi allegati operativi[4].
- le Linee guida per l'applicazione della legge n. 69/2019 (e i relativi aggiornamenti, ivi compresi quelli derivanti dalla l. n. 122/2023)[5];
- le Linee guida adottate il 21 novembre 2023 *sulla comunicazione della misura cautelare personale ai Servizi socioassistenziali ex art. 282-quater c.p.p., collaborazione con i citati servizi*[6];
- le Linee guida sull'applicazione della pena sospesa ai sensi dell'art. 165, quinto comma, c.p.p.[7]

2. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza di genere, ai danni delle donne e domestica.

[2] Consultabili, unitamente ad altri, sul sito web della Procura di Tivoli, sezione *Contrasto violenza di genere*, alla pagina https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx, con le seguenti sottosezioni: *Avviso alla persona offesa, direttive alla polizia giudiziaria, documentazione, documentazione su procedimenti civili, giurisprudenza, linee guida, circolari e ordini di servizio, pubblico ministero e processo civile, progetto organizzativo, relazione agli esperti del Grevio, relazioni, rete integrata, spazio ascolto e accoglienza vittime, pena sospesa subordinata 165, c V, c.p.p.*

[3] Consultabile sul sito della Procura, nella versione aggiornata, alla pagina https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448.

[4] Questi gli allegati alla direttiva:

- Allegato A, sommarie linee guida di intervento per operatori che intervengono nei casi di violenza di genere a seguito di: 1) contatto telefonico, 2) sul luogo, 3) presso il comando di polizia giudiziaria;
- Allegato B, valutazione del rischio: serie di domande da porre alla persona offesa al momento della redazione della denuncia per avere un quadro il più completo possibile circa la situazione denunciata;
- Allegato C, schema di domande per la P.G.: serie di domande, oltre a quelle di cui dell'allegato B), da rivolgere alla persona offesa relativamente al delitto denunciato al momento della redazione della denuncia in modo tale da raccogliere il maggior numero di informazioni possibili (1) maltrattamenti, 2) violenza sessuale, 3) stalking);
- Allegato D, schema di annotazione di servizio: documento che deve essere compilato dagli agenti di P.G. che effettuano il sopralluogo di iniziativa, in modo tale da dare conto delle attività svolte sino a quel momento;
- Allegato E), schema di attività della polizia giudiziaria nella flagranza o quasi flagranza del reato;
- Allegato F), procedure per l'intervento sul posto delle pattuglie: documento riepilogativo e sintetico dell'attività da svolgere;
- Allegato G), scheda di accompagnamento della C.N.R., redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G.;
- Allegato H), consegna della guida *Mai più sole* e informazioni date alla parte offesa.
- Allegato 1 Comunicazione ai servizi sociali delle misure cautelari (e di prevenzione personale);
- Allegato 2, elenco Servizi Sociali cui comunicare le misure cautelari (e di prevenzione personale

[5] Tutte consultabili alla pagina https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=463.

[6] Consultabili alla pagina https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_10988.pdf.

[7] Consultabile alla pagina https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_11024.pdf.

2.1. Il circondario di Tivoli, i dati statistici essenziali in materia di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica.

Il circondario di Tivoli:

- conta circa 600.000 abitanti;
- insiste su 75 comuni, tra cui Guidonia Montecelio con circa 70.000 abitanti e Tivoli con circa 60.000 abitanti;
- è esteso circa 185.000 mq, dalla periferia del Comune di Roma alle provincie di Rieti, L'Aquila, Frosinone.

E' un circondario ampio (che comprende parte della provincia di Roma, precisamente la parte Est), con comuni che costituiscano veri e propri *quartieri periferici* del comune di Roma, con un tessuto sociale ed economico variegato, in cui la violenza di genere, ai danni delle donne e domestica è diffusa su tutto il territorio.

I dati in questa materia esposti nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023[8], pur evidenziando l'emersione del fenomeno (col raddoppio negli ultimi due anni delle notizie di reato), offrono un quadro allarmante nonostante l'impegno della Procura e di tutti i soggetti che operano per il contrasto a questa violenza.

Si riportano oltre alcuni dati che consentono di comprendere meglio l'estensione de fenomeno e che costituiscono anche il risultato del complesso e impegnativo lavoro di questi anni da parte dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria della Procura, della polizia giudiziaria del circondario, di tutti i partecipanti alla rete (Asl, Comuni, Centri Anti Violenza, etc.).

Sintesi dei dati dell'ultimo quinquennio Procedimenti penali (delitti contro la libertà sessuale, stalking, maltrattamenti).

Dal 2017 al 2022 le notizie di reato nei confronti di persone note per i delitti cd codice rosso sono raddoppiate (da 502 a 995).

Dal 1° gennaio 2023 al 23 novembre 2023 risultano i seguenti dati:

Titolo reato	**1/1/23-25/11/23**
612 bis c.p.	**243**
572 c.p.	**498**
582 codice rosso	**240**
609 bis ss c.p.	**69**
TOTALE	**1.050** **(su base annua 1.150, con un ulteriore incremento del 10% dal 2022**

Le misure cautelari

Questi i numeri delle misure cautelari applicate **nel 2022**, anche all'esito dei provvedimenti precautelari

REATO	Totale
572	127

[8] Consultabile sul sito della procura alla pagina *https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_10156.pdf,* cfr. in particolare, par. 2.4. A breve sarà disponibile la Relazione per l'anno giudiziario 2024.

582 AGGRAVATO	14
609 BIS E SEGG	29
612 BIS	51
Totale complessivo	221

Dal 1° gennaio 2023 al 23 novembre 2023 risultano 231 misure (su base annua 255, con un incremento del 10%)

L'applicazione del braccialetto elettronico.

È applicato costantemente il cd. braccialetto elettronico antistalking (diverso da quello applicato per gli arresti domiciliari), con cavigliera all'indagato e consegna alla parte offesa di un apparecchio simile a un cellulare; la distanza minima nel caso di divieto di avvicinamento è di 500 metri e si rappresenta all'indagato che in caso di mancato consenso sarà richiesta una misura più grave. Se vi è violazione al divieto di avvicinamento o all'allontanamento dalla casa familiare l'allarme scatta per la donna e presso la centrale operativa delle forze dell'ordine, con intervento immediato, (essendovi il tracciamento in tempo reale). È applicato in pochi giorni, con ampia disponibilità.

Il rapporto tra autore e vittima

Di particolare rilievo il rapporto indagato/parte offesa. **I dati, relativi all'anno giudiziario 1° luglio 2021- 30 giugno 2022. confermano che si tratta di reati principalmente commessi da uomini ai danni delle donne[9].**

Maltrattamenti (art. 572. c.p.):

- indagati, complessivamente: uomini 82%, donne 18%;
- indagati uomini, con parti offese uomini 25%, con parti offese donne 75%;
- indagate donne, con parti offese uomini 47%, con parti offese donne 53%. Disaggregando i dati emerge che la gran parte dei maltrattamenti di donne ai danni di uomini derivano da situazioni di disagio della donna (tossicodipendenza o alcol dipendenza).

Violenza sessuale (art. 609-bis ss. c.p.):

- indagati, complessivamente: uomini 99%, donne 1%;
- indagati uomini, con parti offese uomini 15%, con parti offese donne 85%;
- indagate donne, con parti offese uomini 100%.

Atti persecutori (art. 612-bis c.p.):

- indagati, complessivamente: uomini 76%, donne 24%;
- indagati uomini, con parti offese uomini 29%, donne 71%;
- indagate donne, con parti offese uomini 36%, donne 64%.

Lesioni codice rosso (art. 582 c.p. aggravato dalla relazione):

[9] Per il dettaglio si rinvia alla Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 di cui alla nota precedente.

- indagati, complessivamente: uomini 72%, donne 28%;
- indagati, con parti offese uomini 35%, donne 65%;
- indagate, con parti offese uomini 53%, donne 47%:

Le misure di prevenzione applicate dall'Autorità giudiziaria (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo o divieto di soggiorno e divieto di avvicinamento).

Sono risultate di grande utilità per il contrasto alla violenza in esame e per la tutela della vittima le misure di prevenzione applicate ai sensi dell'art. 4, comma 1., lett. i-*ter*, d.lgs. n. 159/2011**.**

Il Tribunale di Roma, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, provvede con grande celerità, anche con applicazione urgente *inaudita altera parte* ex art. 9, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, quando richiesto dalla Procura, ricorrendo i presupposti.

L'esito dei procedimenti.

La celere definizione del procedimento, avviata dal 2017 con una specifica azione organizzativa della Procura diretta a incrementare il contrasto alla violenza di genere, ai danni delle donne e domestica, incrementa le condanne. Questi i dati dell'esito dei processi conclusi con sentenze di merito pronunciate negli anni 2021 e 2022 in relazione all'epoca dei fatti giudicati per delitti di violenza di genere (escluse le declaratorie di incompetenza e di improcedibilità o estinzione del reato):

- fatti commessi tra il 2008 e il 2012, 50% di condanne e 50% di assoluzioni;
- fatti commessi tra il 2013 e il 2018, 65% di condanne e 35% di assoluzioni;
- fatti commessi tra il 2019 e il 2022, 85% di condanne e 15% di assoluzioni.

L'importanza del fattore tempo in questo settore è nota ed è dimostrata dalla lettura delle sentenze di assoluzione frequentemente fondate sulla ritrattazione o sul ridimensionamento della parte offesa derivante non dall'inesistenza dei fatti ma dalla perdita di fiducia verso le istituzioni, dall'insostenibilità della situazione personale, dalle pressioni ambientali, etc.

Tribunale e Procura hanno previsto la priorità assoluta per i procedimenti di violenza sessuale, maltrattamenti e atti persecutori:

- nella fase delle indagini preliminari, anche per consentire la rapida richiesta e valutazione sulle misure cautelari personali a protezione della vittima;
- nella fase dibattimentale in cui i processi sono inseriti in Fascia A (priorità assoluta, col 17% dei procedimenti). Quelli per i delitti ex art. 570 e 570-*bis* c.p. sono in fascia B (priorità successiva, col 33% dei procedimenti)[10].

Il carico di lavoro del Tribunale e il raddoppio dei processi nel settore in esame non consente la celere trattazione dei processi, a eccezione di quelli con misura cautelare in atto.

2.2. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza di genere, ai danni delle donne e domestica.

L'azione in atto, che ha portato ad oltre il raddoppio delle denunce nell'arco di cinque anni, si può solo sintetizzare.

1) **Coinvolgimento e sensibilizzazione dei diversi soggetti che operano in questo settore. La rete**

[10] Esiste, poi, la Fascia C con il restante 50% deiprocedimenti.

Si menziona il protocollo del 29 novembre 2016, *per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere.*

2) **Avvio e operatività del tavolo interistituzionale.**
   In esecuzione del citato protocollo è stato avviato, e si riunisce periodicamente, il tavolo interistituzionale composto da Procura, Asl, Ordine degli psicologi, Avvocatura, Forze dell'ordine, CAV, Comuni.
3) **Sportello dedicato alle vittime.**
   E' operativo presso la Procura della Repubblica lo "Spazio Ascolto vittime", aperto dal lunedì al venerdì, in cui lavorano due Dirigenti Psicologhe della Asl Roma 5, distaccate presso la Procura con apposito protocollo firmato anche dalla Regione.
4) **Informazioni alle vittime, l'Avviso ex art. 90-bis c.p.p. *Mai più sole.***
   È stato predisposto uno specifico Avviso della Persona Offesa ex art. 90-*bis* c.p.p., con linguaggio facilmente comprensibile perché redatto grazie all'ausilio della linguista Prof. E. Piemontese dell'Università La Sapienza di Roma. L'avviso *Mai più sole* è stato tradotto in numerose lingue anche con la collaborazione delle Ambasciate di Polonia, Romania, Spagna (a breve Brasile).
5) **Istituzione di Centri antiviolenza e case rifugio.**
   Si è intrapreso un percorso che ha consentito l'apertura di Centri Anti Violenza (CAV), Sportelli Operativi e Case rifugio nel circondario, in precedenza sostanzialmente assenti nonostante la vastità del territorio e la presenza di quasi 600.000 abitanti. L'elenco è contenuto nella Direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria.
6) **L'importanza della formazione.**
   Sono svolti corsi specifici e continuativi per la polizia giudiziaria del circondario, anche con la presenza di persone specializzate in formazione sulla violenza di genere e ai danni delle donne sotto il profilo culturale e sociale.
7) **La conoscenza del fenomeno: lo studio dei dati da parte dell'Università.**
   È stato realizzato, con l'Università di Torino, Dipartimento di psicologia, uno studio che ha comparato plurime caratteristiche dei reati di violenza di genere con altri fenomeni criminali.
8) **Codice Rosa presso gli Ospedali del circondario.**
   È stato realizzato con la Asl Roma 5 e l'associazione Differenza Donna (che gestisce il numero antiviolenza 1522 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) un progetto per rendere più efficace il Codice Rosa presso alcuni ospedali del circondario indicati nella Direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria.
9) **Potenziamento del Gruppo di lavoro sui reati di violenza sessuale, violenza di genere e ai danni dei minori**.
   È stato potenziato il Gruppo di lavoro sui reati sessuali, di violenza di genere e ai danni dei minori, composto da 5 magistrati (su 10 presenti), che tratta esclusivamente questa materia (oltre che la cd. materia generica).
10) **Sala audizione protetta**.
    È operativa, dal novembre 2016, una sala dedicata all'ascolto protetto delle vittime, dotata di adeguati strumenti tecnologici tali da evitare ogni contatto visivo, salvo che con il consulente tecnico nominato e la vittima.
11) **Audizione delle persone offese**.

Sono state adottate tutte le iniziative per assicurare l'audizione delle persone offese da parte di operatori giudiziari specializzati. Mensilmente è predisposto un apposito turno di reperibilità.

12) **Incrementati gli incidenti probatori.**
Numerosi gli incidenti probatori per cristallizzare la prova nel contraddittorio prima del processo.

13) **Priorità assoluta nelle indagini. Richiesta tempestiva di misure cautelari. Utilizzo del cd braccialetto elettronico.**
I pubblico ministero trattano con assoluta priorità i procedimenti Codice rosso e richiedono, se necessario, anche in tempi rapidissimi le misure cautelari a protezione delle vittime. I Gip provvedono con estrema tempestività, se necessario lo stesso giorno della richiesta. Si applica il cd. braccialetto elettronico antistalking (con distanza non inferiore a 500 metri e immediato aggravamento della misura nel caso di mancato consenso dell'indagato) che consente di rilevare automaticamente la violazione, con immediato intervento della polizia giudiziaria.

14) **Direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2019.**
Sono impartite specifiche indicazioni alla polizia giudiziaria che procede anche sulla base di un apposito elenco di domande da porre alla parte offesa e di moduli che attestino gli interventi secondo quanto ritenuto utile dalla Procura. Direttive periodicamente aggiornate.

15) **Istituzione della sezione di polizia giudiziaria specializzata presso la Procura.**
È stata istituita in Procura una sezione di polizia giudiziaria specializzata, con 4 unità, tra cui un sottufficiale della Guardia di Finanza per lo svolgimento delle indagini patrimoniali.

16) **Ausilio delle persone offese nella fase successiva all'applicazione della misura cautelare o di prevenzione personale.**
Si presta ausilio alle vittime dopo l'esecuzione della misura. È noto che le vittime non di rado ridimensionano i fatti per le pressioni ambientali, per le necessità economiche e per la sensazione di abbandono che vivono. All'atto della comunicazione dell'applicazione della misura la parte offesa viene informata adeguatamente dei suoi diritti dalle psicologhe addette allo Sportello della Procura che individuano concrete azioni di sostegno, anche unitamente ai servizi sociali. Viene anche fornito il numero di cellulare del personale di polizia giudiziaria cui rivolgersi in caso di necessità la parte offesa viene contattata periodicamente dal personale di polizia giudiziaria e/o dalle psicologhe dello Spazio ascolto per accertare le sue esigenze.

17) **Coinvolgimento dei Servizi sociali per il sostegno delle persone offese dopo l'applicazione della misura cautelare o di prevenzione personale.**
Recentemente, con apposite Linee guida reperibili nella sezione "Rete integrata" del Sito web dedicato al contrasto alla violenza di genere[11], si è prevista una specifica collaborazione dei Servizi Sociali del circondario al fine di sostenere (e non colpevolizzare specificamente la donna) la persona offesa;

18) **Priorità al dibattimento, evitare la scadenza delle misure cautelari.**
I procedimenti per violenza sessuale, maltrattamenti e stalking sono in fascia A (priorità assoluta) e sono monitorati continuamente. L'impegno del Tribunale evita la *scadenza* delle misure cautelari. Purtroppo, in assenza di misure cautelari i dibattimenti sono fissati a distanza di anni, perciò il problema è stato segnalato in più sedi, col rischio di *denegata giustizia*.

19) **Verifica delle emergenze dibattimentali.**

[11] https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_10988.pdf.

Tutti i processi dibattimentali sono monitorati nel loro andamento, anche per consentire indagini integrative, in forza della contestazione aperta adottata per maltrattamenti e stalking, consentendo una contestazione unitaria ed evitando il proliferare di processi.

20) **Verifica dell'esito dell'udienza preliminare e del dibattimento.**
Se le sentenze ex art. 425 c.p.p. o di assoluzione non sono condivise viene proposto appello. Anche per le condanne si propongono, se del caso, ricorsi per cassazione.

21) **Coordinamento con la Procura generale per le impugnazioni proposte.**
Si segnalano alla Procura generale gli appelli di maggior rilievo che, su richiesta della stessa Procura generale viene fissato in modo celere. Successivamente vi sono contatti col Sostituto Procuratore generale d'udienza.

22) **Nuovi strumenti di tutela per le vittime di questi reati. Le misure di prevenzione personali previste dal Codice Antimafia.**
La Procura di Tivoli ha proposto, prima in Italia, nuovi strumenti di tutela della donna vittima di gravi delitti applicando le misure di prevenzione ancora prima delle modifiche introdotte dalla l. 161/2017 e oggi dalla l. n. 168/2023.

23) **Monitoraggio dei detenuti *scarcerandi* per questi reati e interventi *preventivi* a tutela delle vittime.**
In considerazione dell'accertata alta recidiva dei detenuti per reati di violenza di genere, sono acquisiti periodicamente i dati relativi alle persone detenute in carcere o con misura alternativa alla detenzione per i delitti di cui agli att. 572, 609-bis e ss., 612-bis c.p., per i quali la liberazione è prevista nei successivi cinque mesi. Si svolgono accertamenti sul comportamento durante la detenzione e, se si accerta l'attualità della pericolosità, si richiede l'applicazione di una misura di prevenzione personale.

24) **Incremento dei rapporti con il Tribunale di Tivoli, settore civile.**
Si è incrementato il ruolo del pubblico ministero nei processi civili di separazione, divorzio, affidamento dei figli. Sono state adottate *Linee guida operative aventi ad oggetto competenze e ruolo del pubblico ministero nei rapporti col tribunale civile in presenza di reati di violenza domestica (artt. 69 e 70 c.p.c.)*[12] Particolarmente utile la scelta di nominare CTP del pubblico ministero nel caso di CTU sulla responsabilità genitoriale quando vi sono situazioni di violenza.

3. Il contrasto alla violenza di genere, ai danni delle donne e domestica, la *ratio* della legge n. 168/2023.

3.1. L'iter della legge, la sua rapida approvazione.

Il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1294 *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica* veniva presentato alla Camera dei Deputati il 12 luglio 2023.

L'esame in Commissione Giustizia iniziava il 6 settembre 2023 e si concludeva in poco più di un mese, il 19 ottobre 2023.

La Camera approvava all'unanimità il testo il 26 ottobre 2023.

La Commissione giustizia del Senato della Repubblica esaminava il testo nella sola seduta del 21 novembre 2023 e il Senato lo approvava definitivamente il giorno successivo, il 22 novembre 2023, con

[12] Consultabili nel sito della Procura alla pagina https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_10550.pdf.

votazione unanime. Negli interventi in Commissione e in aula si segnalava l'urgenza dell'intervento "*con riguardo ai provvedimenti in materia di violenza contro le donne dimostra quanto il tema, anche alla luce dei tristi e frequenti episodi di cronaca, sia per tutte le forze politiche di priorità assoluta. Anche nel dibattito svoltosi ieri in Commissione giustizia, tutti i Commissari hanno ribadito all'unanimità l'assoluta urgenza che il Parlamento approvi il prima possibile il disegno di legge, che rappresenta una prima risposta alla drammatica escalation di femminicidi alla quale stiamo assistendo.*"[13].

Il Presidente della Repubblica promulgava la legge il 24 novembre 2023; lo stesso giorno il testo veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La celerità dell'approvazione, le ragioni su indicate e l'unanimità della votazione costituiscono chiari elementi di cui l'interprete deve tenere conto sia nell'esame del significato delle nuove norme, sia nella concreta attuazione.

3.2. La ratio della legge.

La l. n. 168/2023 *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica* **per la prima volta il legislatore indica espressamente il contrasto alla *violenza sulle donne*** (e non solo alla violenza di genere o domestica), prendendo atto del contenuto e delle finalità della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, ratificata ai sensi della l. n. 77/2013.

La legge in esame, finalmente, menziona direttamente la citata Convenzione[14].

La relazione di accompagnamento al disegno di legge di iniziativa governativa n. 1294, poi divenuto legge con alcune modifiche, indica con chiarezza l'obiettivo "…. *contrastare* ***il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità****, e il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi, il disegno di legge…. si muove … nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXII-bis, n. 15, della XVIII legislatura) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere…..".*

Univoco anche il contesto sovranazionale di tutela delle donne in cui il legislatore si muove, trattandosi di "*un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva,*(che) ***si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, cosiddetta « Convenzione di Istanbul », nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo*** *(v. Talpis contro Italia, 2 marzo 2017; Landi c. Italia, 7 aprile 2022, De Giorgi c. Italia 16 giugno 2022, M.S. c. Italia, 7 luglio 2022)….*

Importante il contributo al nuovo quadro normativo delle migliori prassi applicative della Magistratura (almeno requirente) richiamandosi "…*i recenti orientamenti della Procura generale della Corte di cassazione in materia di violenza di genere adottati il 3 maggio 2023, che individuano le principali criticità normative e contestualmente*

[13] Intervento della relatrice.

[14] V. Art. 6 "*1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite li- nee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza*".

formulano indirizzi di intervento alla luce dell'avvertita necessità di tracciare un bilancio sulle prospettive future in modo da fornire una risposta istituzionale ai reati in materia".

La relazione d'accompagnamento al disegno di legge ribadisce che occorre "*una risposta … alle esigenze più urgenti manifestate su tale odioso fenomeno"* e i documenti allegati rappresentano dati estremamente significativi sulle dimensioni del fenomeno, cui si rinvia.

3.3. Violenza di genere, ai danni delle donne e domestica.

Fermo restando che le singole disposizioni non differenziano nel genere l'autore o la vittima di reato[15] (pur richiamando spesso plurime relazioni tra autore e vittima a fini sostanziali o procedurali), appare necessario orientarsi nelle diverse definizioni di carattere generale in quanto nel codice penale e nel codice di rito mancano le definizioni di violenza di genere, violenza domestica e violenza ai danni delle donne.

Specifiche definizioni non sono contenute neanche nella **l. n. 69/2019**, pur se intitolata *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di* ***violenza domestica e di genere*** o nella **l. n. 168/2023** pur se questa legge è denominata *Disposizioni* ***per il contrasto della violenza sulle donne edella violenza domestica*** e in alcune disposizioni (e spesso nella relazione di accompagnamento) richiama specificamente la Convenzione di Istanbul ***sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica*** e, come vedremo oltre, offre indirettamente la nozione di violenza domestica nell'ambito del diritto penale (cfr. par. 7.1.1).

L'unica definizione è rinvenibile nel d.l. n. 93/2013, conv. dalla l. n. 119/2013, col quale sono state emanate *Disposizioni urgenti .... **per il contrasto della violenza di genere***:

- nel Preambolo si dà atto che le modifiche alle norme del codice penale e di rito sono previste perché "*il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di* ***violenza domestica***";
- è introdotta, con riferimento alla sola dell'applicazione delle nuove misure di prevenzione (dell'ammonimento), la definizione di "**violenza domestica**": "*Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici,* ***o commessi in presenza di minorenni (introdotto dalla l. n. 168/2023 in esame)*** *di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*" (art. 3 d.l. cit.).

La Convenzione di Istanbul, all'art. 3, offre le definizioni di tre categorie giuridiche:

- **violenza nei confronti delle donne** che designa "*una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata*" (art. 3, lett. *a*);
- **violenza domestica** che consiste in "*tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*" (art. 3, lett. *b*);

[15] Ad esclusione del delitto di mutilazioni genitali femminili.

– **violenza contro le donne basata sul genere** che consiste in "*qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato*" (art. 3, lett. *c*).
Col termine donne si intendono anche le bambine e le ragazze con meno di diciotto anni (art. 3, lett. *f*).
La **Direttiva 2012/29/UE** del 25 ottobre 2012 fa riferimento sia alla violenza di genere che alla violenza nelle relazioni strette:
– al considerando numero 17 definisce la **violenza di genere** come *"...la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore". Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a causa dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza*";
– al considerando numero 18 definisce la **violenza nelle relazioni strette**, cioè, consumata in ambito familiare, come quella: *"...commessa da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche. La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nell'ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dall'autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno*".

Alla luce di quanto esposto, con riferimento a ciò che interessa in questa sede:

a) la **violenza di genere** include tutti i comportamenti in grado di provocare danni di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, **commessi in ambito familiare o meno**, prevalentemente nei confronti delle donne, ma non solo (sintesi dell'art. 3 lett. *a*) e *d*) della Convenzione di Istanbul);
b) la **violenza domestica** consiste in "*uno o più atti, gravi ovvero non episodici, **o commessi in presenza di minorenni** di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*" (art. 3 lett. *b*) della Convenzione di Istanbul e oggi, attraverso l'applicazione delle aggravanti appositamente previste, dall'art. 3 d.l. n. 93/2013, conv. dalla l. n. 119/20139 (cfr. sub par. 7.1.1);
c) la **violenza nei confronti delle donne** consiste in *qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale* (art. 3, lett. *f*) della Convenzione di Istanbul; comprende sia la violenza di genere che domestica, e assume rilievo per la l. n. 168/2023 che richiede solo per questa forma di violenza specifici percorsi formativi (art. 6). La descrizione e le ragioni della specificità della violenza nei confronti delle donne è ben esposta dalla Corte di cassazione in recenti sentenze in materia di art. 572 c.p.: "*Il sostrato normativo sovranazionale su cui si fonda detta interpretazione, che non richiede l'illiceità in sé dei singoli episodi, già puntualmente richiamato e approfondito dalla sentenza delle Sez. U, n. 10959 del 29 gennaio 2016, P.O. in proc. C., Rv. 265893, è dato innanzitutto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti*

*delle donne e la violenza domestica (detta Convenzione di Istanbul), ratificata senza riserve con l. 27 giugno 2013, n. 77, da ritenere il più importante strumento, giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza che, nel suo Preambolo, richiamandone "la natura strutturale" la qualifica come "uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini***". Attraverso questa chiave di lettura, dal respiro più ampio, per cui il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza costituisce "un diritto umano" (art. 3 della Convenzione),** *diventa inammissibile l'interpretazione limitativa e ridimensionante, proposta dal ricorso, di confinare il reato di cui all'art. 572 cod. pen. ai soli casi in cui vi siano continuative forme di violenza fisica, omettendo del tutto la valutazione di forme ancor più pregnanti, ma meno visibili, come la violenza psicologica o la violenza economica*[16].

3.4. L'espresso riferimento della l. n. 168/2023 al contrasto alla violenza ai danni delle donne, i dati statistici.

L'esigenza di una specifica formazione nella violenza ai danni delle donne emerge dal contesto e dai dati statistici che sono offerti dalla analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) al disegno di legge A.C. n. 1294, pur se si fa riferimento talvolta anche alla violenza di genere.

"*1 Contesto e problemi da affrontare.*

La violenza di genere, soprattutto in ambito domestico, continua a far rilevare dei dati allarmanti *nonostante la fine dell'emergenza pandemica e le novità introdotte dalla legge 2019, n. 69 (c.d. Codice* Rosso*). Infatti, continuano a essere tantissime le donne costrette a subire violenze di ogni genere, sia fisiche che psicologiche.* ***Ogni condotta che mira ad annientare la donna nella sua identità e libertà, non soltanto fisicamente, ma anche nella sua dimensione psicologica, sociale e professionale, è una violenza di genere ed è su questa che si misura il grado di civiltà di una comunità****. È necessaria una reazione di condanna forte e chiara. Non esiste tolleranza né giustificazione alcuna per le condotte che ledono i diritti delle donne e la consapevolezza condivisa della gravità del problema, come spesso succede nel campo dei comportamenti sociali, è il presupposto indispensabile perché, davvero, si realizzi un concreto cambiamento. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci, è una violazione dei diritti umani e dunque, come tale, si tratta di una battaglia non solo delle donne ma un impegno di tutti coloro, donne e uomini, che credono nell'eguaglianza, nei diritti della persona e nella democrazia".*

I dati

"*Per quanto attiene alle vittime delle fattispecie di reato monitorate nel periodo in esame, l'incidenza delle donne sul totale si mantiene pressoché costante, attestandosi intorno al 75% per gli atti persecutori, tra l'81 e l'83% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e con valori che oscillano tra il 91 e il 93% per le violenze sessuali*"[17].

Conclusivamente il legislatore, prendendo atto del contesto e dei dati ritiene necessari plurimi interventi per il contrasto alla violenza ai danni delle donne e domestica, fermo restando:

- che alcune tipologie di reati presi in considerazione fanno riferimento alla **violenza domestica** (ormai definita) o alle relazioni strette (indicate in plurime disposizioni) che vedono come vittime in gran parte le donne (e autori in rilevantissima parte gli uomini), e solo in piccola parte gli uomini (con autori sia uomini che donne);
- che la **violenza domestic**a, ai danni di donne (in gran parte) e di uomini richiede una specifica formazione, come indicato dall'art. 6 della l. n. 168/2021;

[16] Sez. VI, n. 19847/2022. In tal senso, S.C. sent. n. 3377/2023, Rv. 285273.

[17] Per quanto riguarda il rapporto autore vittima possono richiamarsi i dati riportati al par. 2.1.

- che la **violenza ai danni delle donne** (che vede in grandissima parte come autori gli uomini), sia se in ambito di violenza domestica sia in ambito di violenza di genere, richiede una specifica formazione diversa da quella sulla violenza domestica in genere, come indicato dall'art. 6 della l. n. 168/2021;
- che la violenza ai danni degli uomini, al di fuori della violenza domestica, trova egualmente tutela nel diritto penale, pur se non presenta la specificità della violenza ai danni delle donne perché non costituisce un fenomeno endemico dotato di proprie autonome modalità di sviluppo e movente.

3.5. La centralità della persona offesa nei reati in esame.

Con la legge n. 168/2023 il ruolo della persona offesa nei reati in esame acquisisce ulteriore rilievo e, dunque, un proprio Statuto.

Già nel 2016 le Sezioni unite della Corte di cassazione affermavano "*l'interesse per la tutela della vittima costituisce da epoca risalente tratto caratteristico dell'attività delle organizzazioni sovranazionali sia a carattere universale, come l'ONU, sia a carattere regionale, come il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, e gli strumenti in tali sedi elaborati svolgono un importante ruolo di sollecitazione e cogenza nei confronti dei legislatori nazionali tenuti a darvi attuazione. I testi normativi prodotti dall'Unione europea in materia di tutela della vittima possono essere suddivisi in due categorie: da un lato quelli che si occupano della protezione della vittima in via generale e dall'altro lato quelli che riguardano la tutela delle vittime di specifici reati particolarmente lesivi dell'integrità fisica e morale delle persone e che colpiscono di frequente vittime vulnerabili*"[18].

I diritti della persona offesa hanno ottenuto gradualmente ulteriori riconoscimenti con varie disposizioni, molte delle quali contenute nella l. n. 69/2019.

La l. n. 168/2023 incrementa i diritti della persona offesa e, nei reati in esame, fa divenire centrali le esigenze di tutela della sua vita e della sua incolumità attraverso la quasi totalità delle disposizioni introdotte che saranno esaminate oltre.

4. Alcune criticità della nuova legge che si riflettono sulla sua interpretazione e attuazione.

La l. n. 168/2023 rappresenta indubbiamente una legge che si pone in linea con la normativa sovranazionale e con le sentenze della Corte europea che più volte hanno condannato l'Italia per mancata adeguata tutela alla persona offesa dei reati in esame.

Sono presenti, però, alcune criticità che emergeranno nel corso dell'esame delle singole disposizioni che è opportuno evidenziare (tralasciando, naturalmente questioni di dettaglio o particolarmente specifiche).

4.1. La mancata introduzione del fermo del pubblico ministero anche in assenza di pericolo di fuga (rinvio al par. 11).

In sintesi, il legislatore ha introdotto nel codice di rito l'arresto in flagranza differita (art. 382-*bis* c.p.p.) e l'allontanamento urgente dalla casa familiare disposta dal pubblico ministero (art. 384, commi 2-*bis* e ss., c.p.p.) con l'obiettivo di incrementare l'immediata tutela della persona offesa, non ritenendo di introdurre il fermo disposto dal pubblico ministero (e prima ancora dalla polizia giudiziaria) in limitati casi espressamente indicati, ma senza necessità del presupposto del pericolo di fuga richiesto dall'art. 384 c.p.p.

[18] Cass. Pen., Sez. Un., 29 gennaio 2016 (dep. 16 marzo 2016), n. 10959, in *CED Cass.*, n. 265893.

Nel rinviare al par. 11 e specificamente al par. 11.1., vanno evidenziati due gravi limiti dell'allontanamento urgente disposto dal pubblico ministero che rischiano di depotenziare in modo significativo la tutela delle persone offese di delitti di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica.

- la misura potrebbe non essere adeguata e idonea rispetto alla gravità del fatto, occorrendo una più incisiva tutela con la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari (come nel caso di fermo del pubblico ministero o della polizia giudiziaria) per cui il pubblico ministero sarà costretto a valutare se richiedere la misura cautelare custodiale (attendendo fino a venti giorni secondo la nuova normativa) o adottare il provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare (richiedendo con la convalida una misura custodiale) nella speranza che l'indagato la rispetti;
- non è consentita l'applicazione provvisoria del braccialetto elettronico, che almeno consentirebbe un monitoraggio a distanza dell'indagato.

4.2. La pluralità e disorganicità delle relazioni autore vittima rilevanti a fini procedurali e sostanziali.

L'esame delle disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale rende evidente che occorre un intervento diretto a dare coerenza alle relazioni autore-vittima, rilevanti ai fini della sussistenza di aggravanti o della specificità di norme procedimentali, oggi previste in modo disorganico.
Rinviando all'esame delle singole disposizioni si possono menzionare alcune relazioni:
- le relazioni che aggravano l'art. 612-bis c.p.;
- le relazioni che aggravano i reati perseguibili d'ufficio nel caso di previo ammonimento;
- le relazioni che consentono l'allontanamento urgente da parte della polizia giudiziaria;
- le relazioni che impongono termini nella richiesta e nella valutazione delle misure cautelari.

4.3 La mancanza di provvedimenti diretti ad accelerare (concretamente) la fase predibattimentale e dibattimentale.

Ancora una volta il legislatore interviene nella fase delle indagini preliminari, senza occuparsi delle fasi successive.
Se va guardata con favore la previsione di termini per la valutazione della richiesta di misura cautelare da parte del Giudice (che già di norma adottano i provvedimenti in questa materia in tempi brevi), manca un intervento per l'accelerazione della fase dell'udienza preliminare, dell'udienza predibattimentale innanzi al Tribunale monocratico e dell'udienza collegiale, salvo l'incremento dei reati a trattazione prioritaria che resta una mera indicazione in considerazione del sovraccarico dei Gup e dei Tribunali collegiali, derivanti anche dall'incremento dell'azione dei pubblici ministeri. Non sono rare le fissazioni, anche della prima udienza collegiale, in assenza di misura cautelare, a distanza di 2 anni e 6 mesi dal rinvio a giudizio, con la conseguenza di incrementare ridimensionamenti e ritrattazioni non essendo il tempo neutro in reati (cfr. i dati supra, par. 2.1).

4.4 La consueta mancata considerazione delle risorse necessarie per l'attuazione delle nuove disposizioni.

Solo un cenno alla consueta *clausola di invarianza finanziaria* pur in presenza di nuove disposizioni che comportano un rilevante aggravio per la polizia giudiziaria, il pubblico ministero e, di conseguenza, sul giudice, anche del dibattimento.

Naturalmente, le nuove disposizioni saranno applicate integralmente e senza ridimensionamento alcuno, dovendo assicurarsi gli obiettivi indicati dalla legge che intervengono su delitti estremamente diffusi e poco denunciati che comportano gravi danni all'incolumità (e talvolta alla vita) della persona offesa. Ma va sottolineato che ciò comporterà ulteriori sacrifici di chi è impegnato in questo settore e che la gravosità degli impegni imporrà ai dirigenti degli Uffici, in primo luogo ai Procuratori della Repubblica, di ripartire diversamente le risorse con potenziamento di questo settore.

5. Sintesi delle nuove disposizioni e delle modalità del loro esame.

Questa la sintesi (ragionata) delle nuove norme che saranno esaminate per quanto di specifico rilievo per le competenze della Procura:

a) disposizioni relative alla formazione (art. 6, par. 6), con cui il legislatore delinea l'importanza della specifica formazione in materia di violenza contro le donne in applicazione della Convenzione di Istanbul;

b) disposizioni relative alle misure di prevenzione personali:

- di competenza del questore, con rafforzamento dell'ammonimento e potenziamento degli obblighi informativi alle vittime, di specifico rilievo in questa sede laddove si prevedono alcuni effetti sulla perseguibilità d'ufficio di reati altrimenti perseguibili a querela di parte (art. 1, par. 7);
- di competenza dell'Autorità giudiziaria, con una rilevante estensione delle fattispecie di pericolosità a tutela delle vittime di violenza di genere e specifiche prescrizioni, di particolare rilievo per essere la Procura organo proponente (art. 2, par. 8);

c) disposizioni organizzative per il Procuratore della Repubblica sulla specializzazione e denominazione dei gruppi di lavoro (art. 5, par. 9);

d) disposizioni penali:

- in materia di sospensione condizionale della pena (art. 15, par. 10), con una migliore indicazione degli oneri in capo al Giudice e un'ampia disciplina della fase esecutiva, prevedendo anche il riconoscimento degli enti e delle associazioni che organizzano percorsi di recupero destinati agli autori di reato (art. 18, par. 10);
- relative all'art. 387-*bis* c.p. (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), con innalzamento della pena ed estensione della fattispecie alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile (art. 9, par. 11);

e) disposizioni che introducono nuove misure precautelari:

- arresto in flagranza differita (art. 10, par. 11);
- allontanamento d'urgenza dalla casa familiare da parte del pubblico ministero (art. 11, par. 11);

f) plurime disposizioni in materia di misure cautelari:

- deroga alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva (art. 13, par. 13.1.2);
- rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico (art. 12, par. 13.1.3);
- accelerazione della valutazione e decisione sulle misure cautelari:

- per la richiesta del pubblico ministero (art. 7, par. 13.1.4) con vigilanza del Procuratore Generale (art. 8, par. 13.1.4);
- con termini per la valutazione da parte del Giudice (art. 4, par. 13.1.4);

g) priorità nella trattazione dei processi (art. 3, par. 14.);
h) disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione (art. 14. Par. 15);
i) rafforzamento dell'indennizzo (art. 16, par. 16) e provvisionale (art. 17, par. 16) in favore delle vittime ed aventi diritto di reati intenzionali violenti;
j) invarianza finanziaria (art. 19, par. 17).

Nell'esaminare le singole disposizioni si avrà cura di riportarle in nota, evidenziando:
- le parti abrogate o sostituite con apposito ~~carattere~~;
- le parti aggiunte o sostituire ***in grassetto corsivo***.

Saranno esaminate le singole disposizioni per poi indicare le linee guida e i provvedimenti esecutivi adottati o in corso di adozione (modifica del progetto organizzativo, direttiva alla polizia giudiziaria, disposizioni al personale amministrativo).

6. L'importanza della formazione (art. 6): le buone prassi e l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

6.1. La nuova disposizione.

L'art. 6 della l. n. 168/2023 (*Iniziative formative in materia di contrasto dellaviolenza sulle donne e della violenza domestica*)[19] assume rilievo perché valorizza la formazione di tutti gli operatori nella prospettiva di applicazione della Convenzione di Istanbul espressamente menzionata. Si prevede che siano emanate *apposite linee guida nazionali* con l'obiettivo *e di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.* In modo sintetico, ma chiaro, il legislatore richiede indicazioni nazionali al fine di avere una formazione omogenea e adeguata, vale a dire idonea allo scopo, di tutti i soggetti che a vario titolo *entrano in contatto con le donne vittime di violenza,* così ritenendo essenziale che tutti i soggetti interessati debbano essere in grado di riconoscere la violenza e di supportare le donne in tutte le azioni necessarie per superare la violenza di cui sono vittime.

[19] **Art. 6. L. n. 168/2023 (*Iniziative formative in materia di contrasto dellaviolenza sulle donne e della violenza domestica)***

1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalladata di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

In definitiva, il legislatore (finalmente) si propone di dare concreta attuazione alla Convenzione di Istanbul, evitando modalità operative non in grado di offrire un reale sostegno alle vittime, dunque acquisendo gli strumenti per leggere questo complesso fenomeno troppo spesso sottovalutato o trasformato in lite o conflitto familiare (cfr, sub par. 6.2).

Pur se è fatto salvo l'art. 5 della l. n. 69/2019, che si occupa della specifica formazione degli operatori delle forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo di Polizia penitenziaria) – che hanno puntualmente attivato i corsi la cui frequenza è obbligatoria -, anche questa formazione deve essere *omogenea,* attraverso contenuti "*definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa*"; decreto che ad oggi non risulta emanato e che, evidentemente, dovrà essere coordinato con le Linee guida nazionali previste dall'art. 6 in esame.

Di particolare rilievo il comma 2, secondo cui nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia annualmente propone alla Scuola superiore della magistratura[20] dovranno essere inserite *iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.*

Ancora una volta il legislatore parla espressamente di formazione specifica avente a oggetto il contrasto alla ***violenza sulle donne*** e alla violenza domestica, riprendendo la Convenzione di Istanbul.

Seppur con un linguaggio cauto, quasi a non volere apparire come un legislatore che vuole invadere il campo formativo della magistratura (e, dunque, della Scuola Superiore della Magistratura) per la delicatezza del tema, è chiaro il richiamo all'importanza della formazione anche della Magistratura – giudicante e requirente - proprio per garantire un adeguato assolvimento dei propri importanti compiti.

Del resto, nella relazione di accompagnamento al disegno di legge si richiamano le note sentenze della Corte Edu con cui l'Italia, anche di recente, è stata condannata per mancata adozione di adeguate tutele (Talpis contro Italia, 2 marzo 2017; Landi c. Italia, 7 aprile 2022, De Giorgi c. Italia 16 giugno 2022, M.S. c. Italia, 7 luglio 2022).

Può anche richiamarsi la sentenza 27 maggio 2021, J.L. c. Italia che ha condannato l'Italia per non avere adeguatamente tutelato i diritti della persona offesa vittima di violenza, esposta a vittimizzazione secondaria: "*È quindi essenziale che le autorità giudiziarie* ***evitino di riprodurre stereotipi di genere*** *nelle decisioni dei tribunali, minimizzando la violenza di genere ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria*" (§ 141)[21]. Del resto, la necessità di evitare stereotipi e pregiudizi e di valutare esclusivamente i fatti è rappresentata anche dalla Corte di cassazione[22].

---

[20] L'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 26/2006, dispone che il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura propongano annualmente delle linee programmatiche al fine dell'adozione del programma annualedell'attività didattica da parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura.

[21] La Corte di Strasburgo ritiene che "*il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d'appello trasmettono i pregiudizi sul ruolo delle donne che esistono nella società italiana e sono suscettibili di impedire l'effettiva protezione dei diritti delle vittime di violenza di genere"* pur in presenza di *"un quadro legislativo soddisfacente*" (§ 140); "*la Corte è convinta che l'azione penale e la punizione abbiano un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta alla disuguaglianza di genere. È quindi essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi di genere nelle decisioni dei tribunali, minimizzando la violenza di genere ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria*" (§ 141).

[22] S.C. sent. n. 12066/23 "…. *A ciò si aggiunge che, nel caso di specie, oltre ai sopra citati travisamenti delle prove e alle omissioni valutative, la motivazione della sentenza impugnata risulta gravemente viziata da manifesta illogicità per l'uso di veri e propri stereotipi giudiziari (nei termini indicati dall'art. 12.1. della Convenzione di Istanbul e dal par. II.F. della Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2019)1, del 27 marzo 2019), che contrastano innanzitutto con l'art. 101 Cost., nella parte in cui, in assenza di elementi di fatto, ritiene dolosamente non veritiera la denunciata violenza sessuale da parte di XXX perché «verosimilmente» riferibile al rifiuto dell'uomo di sposare la ricorrente, per «regolarizzare una relazione sentimentale da cui era nata anche una prole»… Si tratta di un tipo di argomentazione, che si risolve in un soggettivo convincimento del tutto disancorato da dati oggettivi ed arbitrariamente*

6.2. Le buone prassi. Gli orientamenti della Procura Generale della Corte di cassazione.

La specificità della formazione nella materia in esame emerge dalle plurime indicazioni provenienti dal Consiglio Superiore della Magistratura e, da ultimo dalla Procura Generale della Corte di cassazione che, raccogliendo le proposte delle 26 Procure Generali presso le Corti d'appello (che a loro volto avevano interessato le Procure della Repubblica del distretto) ha opportunamente adottato, in data 3 maggio 2023, il documento O*rientamenti in materia di violenza di genere*[23] in cui si sottolinea la necessità "di tracciare un bilancio per "portare a sistema" una serie di procedure e di buone prassi che si sono sviluppate negli Uffici giudiziari e che si sono rivelate in grado di fornire una più decisa risposta istituzionale ai reati in materia di violenza di genere, garantendo innanzitutto la fondamentale ed imprescindibile esigenza dell'immediatezza degli interventi delle forze dell'ordine, del pubblico ministero e del giudice della misura".

6.3. Le linee guida adottate.

Dunque, il legislatore per ottenere un intervento istituzionale adeguato richiede a tutti gli operatori del settore di (ri)conoscere la violenza in esame, non solo sotto il profilo tecnico ma a partire dalle ragioni soprattutto culturali che la muovono adottando una prospettiva che esamini questi delitti a partire dal dato del sesso biologico e del genere di chi la commette e di chi la patisce[24]. Occorre, perciò, conoscere il cd ciclo della violenza, le ragioni che inducono le donne a temere di denunciare fatti di reato, evitare pregiudizi e stereotipi raccogliendo i fatti per poi collocarli o meno nella fattispecie di reato, comprendere le cause, il contesto e le caratteristiche di ridimensionamenti e ritrattazioni; distinguere conflitto e violenza

---

selezionato dalla Corte territoriale per motivare la denuncia dell'imputata censurato dalla Corte EDU nella sentenza J.L. contro Italia 27 maggio 2021 che ammonisce l'Autorità giudiziaria italiana dall'utilizzo di motivazioni che esprimano «la persistenza di stereotipi sul ruolo delle donne» e le espongano «alla vittimizzazione secondaria usando parole colpevolizzanti e moralistiche che potrebbero scoraggiare la fiducia della vittima nella giustizia» (cfr.parr. 140 e ss.), in quanto «il potere discrezionale dei giudici ed il principio di indipendenza della magistratura sono limitati dall'obbligo di tutelare l'immagine e la riservatezza dei soggetti da qualsiasi interferenza ingiustificata» (cfr.par. 139), tale dovendosi ritenere l'utilizzo di congetture, disancorate da fatti, riferibili a condizionamenti e pregiudizi personali in cui matura la decisione".

[23] Consultabili nel sito web della Procura alla pagina https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_11024.pdf

[24] In tal senso S.c. n. 14247/2023, ove si parla espressamente di una "prospettiva di genere": "*Attraverso il Preambolo, che delinea la radice teorica su cui si fonda l'intera Convenzione - ad oggi unico strumento normativo completo che disciplina la materia in esame -, il giudice è chiamato ad assumere, rispetto a queste fattispecie delittuose, la prospettiva di genere come metodo interpretativo riconoscendo che i reati di "violenza di genere", o per ragioni di genere, sono così definiti dallo stesso legislatore, oltre che da tutte le fonti sovranazionali, perché colpiscono quasi esclusivamente le donne e le bambine, proprio per essere tali, e sono commessi dagli uomini per affermare dominazione e controllo. Questo avviene quando l'appartenenza "di genere", intesa come costruzione culturale che assegna determinati attributi sociali alle persone in funzione del loro sesso biologico ex art. 3 lett. c) della Convenzione di Istanbul, vista dal lato sia attivo che passivo, costituisce la ragione stessa del fatto-reato cosicché prescinderne, da parte dell'interprete, non ne consente il corretto inquadramento.*

Quando la violenza si consuma nell'ambito di una coppia costituita da un uomo e da una donna, come nel caso in esame, o nell'ambito familiare (figlio verso madre, fratello verso sorella, padre verso figlia, ecc.) non c'è alcuna "ideologia di genere", come scritto dal ricorso, ma viene adottata la prospettiva di genere nei termini sopra indicati dalle fonti sovranazionali, ovverosia una categoria interpretativa, correttamente e doverosamente adottata dai giudici di merito, volta ad accertare e valutare la violenza: a) per inquadrare i fatti in modo integrale e non parziale, b) per collocare il delitto non come atto isolato mosso da ragioni naturali, biologiche, religiose, economiche o psicologiche, ma come riproduttivo di una quotidiana relazione di dominio di quell'uomo su quella donna proprio per motivi di genere; c) per riflettere la radice strutturale e discriminatoria del rapporto tra i sessi di cui al citato Preambolo della Convenzione di Istanbul.".

e non pregiudizialmente affermare la cd strumentalità delle denunce[25]; tutti concetti noti a chi è formato ma su cui è dovuta intervenire anche la Corte di cassazione[26].

Il riferimento della legge alla specifica violenza ai danni delle donne è univoco, attraverso il titolo, la relazione disegno di legge, il richiamo testuale alla Convenzione di Istanbul. Pertanto, il *focus* va collocato su questa forma di violenza, laddove la violenza di genere va comunque riconosciuta con le sue

---

[25] La Procura di Tivoli ha svolto una specifica indagine presente nelle *Nuove linee guida operative per l'azione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Tivoli nei procedimenti civili in materia di allegazioni di violenza di genere e tutela dei minorenni ai sensi degli artt. 473-bis e ss. c.p.p., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022, consultabili sul sito web alla pagina https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_10550.pdf*. In sintesi:

a) esito delle denunce/querele **presentate dalla donna** per reati di violenza di genere o domestica (oltre che per 388 e 574 c.p.), in un totale di 176 procedimenti di separazione contenziosa:
   - 97 procedimenti penali hanno avuto un concreto sviluppo (pari al 56 %) e sono in diverse fasi procedimentali: emesso avviso ex art. 415-bis/richieste di rinvio a giudizio/rinvio a giudizio/sentenze di condanna in primo grado[25]:
   - 79 procedimenti penali, pari al 44%, sono stati archiviati con diverse formule: improcedibilità per remissione di querela per 612-bis c.p. rimettibile, archiviazione per insostenibilità dell'accusa ex art. 125 disp. att. c.p.p.; non risultano sentenze di assoluzione.

   I dati sono in linea con quelli della Procura di Tivoli relativi alla totalità dei procedimenti per violenza di genere (come ricordato circa 1.000 all'anno; 45% archiviazioni e 55% esercizio dell'azione penale) e con la totalità delle notizie di reato (circa 8.000 all'anno, 50% archiviazioni).

   Dai dati raccolti emerge che il numero di archiviazioni emesse per querele/denunce presentate da donne nel caso di procedimenti civili di separazione e divorzio è in linea con i dati generali. Dunque, è infondata l'affermazione della strumentalità.

   Va anche ricordato che l'archiviazione non comporta la falsità della denuncia ma solo l'impossibilità di procedere oltre;

b) esito delle denunce/querele **presentate dall'uomo** per reati di violenza di genere o domestico (oltre che per 388 e 574 c.p.), in un totale di 45 procedimenti:
   - 4 procedimenti penali hanno avuto un concreto sviluppo (pari al 9 %) e sono in diverse fasi procedimentali: emesso avviso ex art. 415-bis/richieste di rinvio a giudizio/ rinvii a giudizio: numero 4, pari al 9 %;
   - 41 procedimenti penali, pari al 91%, sono stati archiviati con diverse formule.

   Dunque, le denunce/querele presentate dall'uomo nei confronti della donna in presenza di un concomitante procedimento civile sono archiviate in misura doppia rispetto a quelle presentate dalle donne (per le donne 44%, per gli uomini 91%).

[26] Solo a titolo esemplificativo:

– sulla necessità di distinguere tra conflitto o lite familiare e violenza, S.C. 19847/2022: *"..Ciò è avvenuto nonostante nei reati di violenza domestica, e più in generale di violenza di genere, la prova – come noto - sia di regola costituita dalla testimonianza della persona offesa, visto che le condotte vessatorie si sviluppano in un contesto chiuso, cui spesso nessuno assiste, bastando quindi un'agevole attività di accertamento e interpretazione delle dinamiche della relazione tra autore e vittima, al fine di individuarne la disparità (economica, psicologica, sociale, culturale, fisica, ecc.), ivi inscrivendovi, se ve ne sono, singoli episodi costituenti di per sé reati. Se si opera questo esame, anche rappresentando la personalità e i modelli comportamentali riguardanti i ruoli di genere e familiari dei protagonisti, si evita di confondere il delitto di maltrattamenti con le liti familiari, lì dove vi sono i primi quando emerge un rapporto di gerarchia e di potere, dunque di sopraffazione di un soggetto su un altro; mentre vi sono le seconde quando le parti sono in posizione paritaria e simmetrica. Alcuni criteri per cogliere la differenza sono, ad esempio, che vi siano o meno l'accettazione del punto di vista dell'altro; che si ripeta o meno, con modalità prestabilite, la soccombenza sempre dello stesso soggetto; che vi sia la sensazione di paura solo di uno dei due*";

– sulla strumentalità delle denunce delle donne, S.C. n. 38306/2023 Rv. 285185: *"*…la qualificazione della denuncia di XX come *strumentale*, tale da minarne la credibilità, non solo è disancorata dai fatti emersi, visto che XX è stata condannata in primo grado alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e al risarcimento del danno; ma ciò che rileva in questa sede è che propone persino un concetto estraneo all'ambito giuridico. Infatti, una denuncia (o una querela) può essere fondata o infondata, in base in base ad accertamenti giudiziari spettanti soltanto all'autorità giudiziaria e secondo una regola di giudizio indicata dallo stesso legislatore.

  Fino alla riforma contenuta nel d. lgs. n. 150 del 2022 essa era delineata nell'art. 125 disp. att. cod. proc. pen. e disponeva che la notizia di reato era infondata quando «gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio». Oggi il discrimina tra fondatezza ed infondatezza è stato collocato nel codice di procedura penale che all'art. 408 ha modificato la regola di valutazione stabilendo che l'infondatezza, di cui viene fortemente ampliato l'ambito, sussiste «quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di fornire una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».

caratteristiche, perseguendo anche la violenza ai danni degli uomini che presenta caratteristiche diverse e pur potendosi collocare nella violenza domestica.

In concreto l'azione di questa Procura è stata sempre realizzata attraverso una continua formazione di tutti i soggetti che intervengono per consentire di contrastare la violenza ai danni delle donne (ma anche la violenza di genere, ai danni delle vittime vulnerabili, ai danni dei minorenni e di qualunque persona oggetto di violenza). Sono continui i momenti di confronto, formazione ed elaborazione anche di nuove modalità di intervento, come risulta dai continui interventi organizzativi (presenti sul sito della Procura), che **nascono proprio nei momenti di confronto, occasione di crescita di tutti i magistrati della Procura.**

Pertanto, si può solo confermare che dovrà proseguirsi nei momenti di formazione continua per:

- i magistrati della Procura, specificamente del Gruppo di lavoro specializzato (Gruppo Uno);
- gli appartenenti alla sezione di polizia giudiziaria della Procura specializzata (interforze, compresa la Guardia di Finanza per le indagini preliminari);
- gli appartenenti alla sezione di polizia giudiziaria che collaborano con i magistrati del Gruppo specializzato;
- le psicologhe dello Spazio Ascolto e accoglienza operante in Procura grazie al Protocollo stipulato con Regione Lazio e asl Roma/5.

Si proseguirà anche nei momenti **di formazione della polizia giudiziaria del circondario del circondario** per assicurare non solo la preparazione tecnica ma anche la necessaria conoscenza delle direttive della Procura della Repubblica. Solo un corretto adempimento delle direttive (compendiate nella direttiva n. 2/2019 continuamente aggiornata) assicurato anche dal costante controllo dell'esatto adempimento, ha consentito la soddisfacente azione posta in essere in questi anni, riconosciuta in più sedi.

Si favoriranno, anche nel futuro, azioni di formazione congiunta tra i diversi operatori, coinvolgendo, non solo i Servizi Sociali, ma anche i Centri Anti Violenza che operano con grande professionalità ed efficacia seguendo le donne vittime di violenza. Così come si proseguirà, di concerto con la ASL Roma 5 e su impulso anche del Tavolo Interistituzionale, l'azione per una più ampia formazione di tutti gli operatori, a partire dal mondo della scuola.

Proprio per assicurare la formazione della polizia giudiziaria del circondario viene organizzato uno specifico momento di formazione sull'applicazione della legge in esame

7. Le disposizioni relative alle misure di prevenzione personali applicate dal questore: l'ammonimento (art. 1 della l. n. 168/2023).

7.1. Le nuove disposizioni.

L'art. 1 l. n. 168/2023 (*Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime)* interviene sull'ammonimento applicato dal questore nella materia in esame sulla base di due diverse normative:

- **il d.l. n. 93/2013, conv. con la l. n. 119/2013**, che prevede **l'ammonimento applicato d'ufficio dal questore per condotte di violenza domestica**, attraverso un procedimento avviato dalle forze dell'ordine in presenza di condotte riconducibile all'art. 582, secondo comma, c.p. (lesioni personali punibili a querela della persona offesa) ovvero all'art. 581 (percosse, anch'esse punibili a querela), consumato o tentato, nell'ambito, appunto, di violenza domestica espressamente definita;

- **il d.l. n. 11/2009, conv. con la l. n. 38/2009**, che prevede **l'ammonimento applicato dal questore su richiesta della persona offesa del delitto di cui all'art. 612-*bis* (atti persecutori) perseguibile a querela**, richiesta che può essere presentata fino a che non è proposta la querela.

In questa sede sono sufficienti pochi cenni con riferimento ad alcuni effetti sulla perseguibilità d'ufficio di reati altrimenti perseguibili a querela di parte e sull'introduzione di specifiche aggravanti pur se va sottolineato il rilievo delle modifiche nell'ambito contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne.

Il legislatore rafforza in modo significativo l'istituto dell'ammonimento, misura di carattere preventivo, così dando attuazione alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

Il questore, dunque, ha il compito di intervenire attraverso l'ammonimento che può consentire di interrompere immediatamente condotte di violenza domestica per i plurimi reati "spia" indicati. L'efficacia dell'ammonimento è direttamente collegata alla rapidità dell'intervento da parte degli Uffici preposti (Divisione Anticrimine della questura) perché il trascorrere del tempo comporta, come risulta dai dati e dalla concreta esperienza, un'escalation della violenza (ammonimento ex d.l. n. 93/2013) ovvero delle condotte dei delitti di cui agli artt. 612-*bis* e 612-*ter* c.p. (ammonimento ex art. 8 d.l. n. 8/2009).

7.1.1. Le nuove disposizioni relative all'ammonimento applicato (d'ufficio) dal questore ex art. 3 d.l. n. 93/213, conv. con l. n. 119/2013.

L'art. 1 della legge n. 168/2023 modifica in più parti la disciplina dell'ammonimento applicabile d'ufficio dal questore. Assumono rilievo in questa sede alcune modifiche.

Le modifiche all'art. 3, comma 1, d.l. n. 93/2013, conv. con l. n. 119/2013.

Plurime le modifiche apportate dall'art. 1 della legge n. 168/2023 all'art. 3 del d.l. citato[27]:

[27] ***d.l. n. 93/213, conv. con l. n. 119/2013.***

Art. 3 Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli ~~581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato~~, ***581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati*** del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, ***o commessi in presenza di minorenni*** di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere***, comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale,*** che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

a) **viene ampliato l'ambito di applicabilità**, per cui l'ammonimento può essere emesso (d'ufficio) per i seguenti delitti, tentati o consumati (alcuni perseguibili d'ufficio, altri a querela, perciò in quest'ultimo caso indipendentemente dalla presentazione della querela), ritenuti *reati spia* che richiedono un immediato intervento per interrompe la violenza:

1) art. 581 c.p. (percosse), già previsto in precedenza;
2) art. 582 c.p., indipendentemente dalle diverse ipotesi previste nella versione previgente (in precedenza il riferimento era al solo secondo comma, lesioni personali perseguibili a querela);
3) art. 610 c.p. (violenza privata);
4) art. 612, secondo comma, c.p. (minaccia aggravata);
5) art. 612-*bis* c.p. (atti persecutori);
6) art. 612-*ter* c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti);
7) art. 614 c.p. (violazione di domicilio);
8) art. 635 c.p. (danneggiamento).

b) **è estesa la nozione di violenza domestica, nell'ambito della quale devono essere commessi i delitti su indicati per consentire l'ammonimento.**

Per espressa dizione normativa, si intendono commessi nell'ambito della violenza domestica:

- uno o più atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica gravi ovvero non episodici o (a seguito della modifica) **commessi in presenza di minorenni**, che si verificano:
- all'interno della famiglia o del nucleo familiare,
- o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio[28] o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

---

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli ~~581 e 582 del codice penale~~ ***581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale*** nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.

5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.

5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

[28] Pur se si fa riferimento al matrimonio deve ritenersi compresa anche l'unione civile potendo richiamarsi l'art. 574-*ter*.

Viene ripresa, come ricordato in precedenza, la nozione di violenza domestica prevista dalla Convenzione di Istanbul.

c) sono previsti, innovativamente, effetti sostanziali e procedurali quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica (come su definita), da soggetto già ammonito ai sensi del citato articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per cui è stato già adottato l'ammonimento**:**

– le pene sono aumentate; trattasi di aggravante comune, perciò con aumento fino a un terzo ex art. 64 c.p. (comma 5-*quater*);

– si procede d'ufficio, nei casi in cui è prevista la perseguibilità a querela (comma 5-*quinquies*):

1) art. 581 c.p.;
2) art. 582 c.p., secondo comma;
3) art. 610 c.p.;
4) art. 612, secondo comma, c.p.;
5) art. 612-bis c.p.;
6) art. 612-ter c.p.;
7) art. 614 c.p. (violazione di domicilio);
8) art. 635 c.p. (danneggiamento).

Quindi la condotta è aggravata ed è procedibile d'ufficio **qualora il soggetto, già ammonito** per uno dei reati indicati (nell'ambito della violenza domestica) **commetta uno qualunque di tali reati** (nell'ambito della violenza domestica) nei confronti della stessa persona offesa o di altra vittima. La *ratio* è chiara: prevedere apposite misure per prevenire ulteriori condotte di violenza domestica, intesa non solo come violenza ai danni di una vittima specifica (ipotesi usuale), ma come condotta delittuosa che ben può essere posta in essere ai danni di altre persone offese, generalmente donne, come risulta dalla concreta esperienza e dalla relazione della commissione mminicidio che individua una recidiva dell'85%[29]. Naturalmente l'informazione sull'esistenza di un ammonimento in atto dovrà essere fornita dalla polizia giudiziaria all'atto della trasmissione della notizia di reato acquisendola dal Sistema Informativo di Indagine, anche verificando, se necessario, presso la questura l'operatività dell'ammonimento.

Gli effetti in materia penale, sostanziale e procedimentale.

Il legislatore prevede che ai fini della procedibilità d'ufficio o della sussistenza dell'aggravante, **il nuovo reato debba essere commesso nell'ambito della violenza domestica, conseguentemente richiama espressamente** la nozione contenuta nell'art. 1, comma 1, secondo periodo. Tale definizione, originariamente prevista solo "*Ai fini del presente articolo*" si espande all'area del diritto penale, dovendo accertarsi se il reato (ai fini della procedibilità e della contestazione dell'aggravante) sia riferibile alla violenza domestica.

(Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale) per cui „*Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Quando la legge penale considera la qualita' di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso*.", ricorrendo le medesime finalità dell'ammonimento e facendosi espresso riferimento a fattispecie di reato.

[29] Relazione *sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenzanelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime,* approvata dalla commissione nella seduta del 16 febbraio 2022, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1340955.pdf.

La competenza dei diversi reati indicati è del Tribunale monocratico, salvo l'art. 581 c.p.[30] in virtù dell'univoco disposto dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274/2000, sulla competenza del Giudice di pace. Sono attribuiti al Tribunale monocratico anche l'art. 582 c.p. e l'art. 635 c.p. come riscritto a seguito delle plurime modifiche intervenute, da ultimo col d.lgs. n. 150/2022.

Quanto alla disciplina intertemporale:

a) l'aggravante è pacificamente applicabile solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge, sulla base dei noti principi di irretroattività della legge penale;
b) gli effetti indicati (procedibilità d'ufficio e configurabilità dell'aggravante) si ritiene che operino, in virtù del principio di tassatività della norma pena, solo se l'ammonimento è ancora in atto. E' noto che la misura di prevenzione in esame è efficace fino alla revoca;
a) l'aggravante, come detto, contestabile solo per i delitti commessi dopo l'entrata in vigore della legge, sussiste anche se l'ammonimento è stato emesso precedentemente (nei casi all'epoca previsti, artt. 581 e 582 c.p.); non sembrano ravvisarsi ragioni ostative atteso che si applica la legge in vigore al momento del commesso fatto;
b) la procedibilità d'ufficio, operativa, come detto, per i delitti commessi dopo l'entrata in vigore della legge, si verifica anche se l'ammonimento è stato emesso precedentemente (nei casi all'epoca previsti, artt. 581 e 582 c.p.); non sembrano ravvisarsi ragioni ostative trattandosi di condizione di procedibilità[31].

L'estensione dell'obbligo informativo in favore delle persone offese.

Viene modificato l'art. 3, comma 5, d.l. cit., estendendo gli obblighi di informazione ad altre ipotesi di reato, coincidenti in sostanza ai cd delitti codice rosso.

Il nuovo art. 3.1. d.l. n. 93/2013, conv. con l. n. 119/2013.

L'art. 1 della legge in esame introduce l'art. 3.1. d.l. n. 93/2013, conv. con l. n. 119/2013[32], **prevede una particolare forma di tutela amministrativa, detta vigilanza dinamica in caso di denunce o querele per fatti riconducibili ai delitti di cui all'art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p. commessi in ambito di violenza domestica**.

Destinataria della disposizione, è la polizia giudiziaria. Pur se si parla di *forza di polizia che procede a seguito di denuncia o querela* trattasi della polizia giudiziaria per l'espresso riferimento al fatto che procede *a seguito di denuncia o querela.*

---

[30] Si ritiene ravvisarsi la competenza del Tribunale monocratico nel solo caso di aggravante ex art.577, secondo comma, c.p.

[31] Secondo la giurisprudenza costituzionale, in materia di successione di leggi processuali, pure se inerenti al settore penale, vige il principio tempus regit actum, salvo il caso di disposizioni incidenti sul diritto penale sostanziale o sulla natura della pena (cfr., su altra questione, in motivazione recentemente, S.C. n. 45120/2022 Rv. 283773.

[32] ***d.l. n. 93/213, conv. con l. n. 119/2013.***
Art. 3.1. – (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)
1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

Ambito di applicabilità:

- delitti di cui all'art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p.: art. 575 c.p., nella forma tentata; delitti, tentati o consumati, di cui agli artt. 572, da 609-*bis* a 609-*octies* (609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*), 612-*bis* c.p., nonché artt. 582 e 583-*quinquies* c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.,
- **se commessi nell'ambito della violenza domestica come definita dall'art. 3 d.l. cit.**

L'elencazione di reati perseguibili a querela comporta che, in questi casi, la querela sia stata proposta.

Il Presupposto della comunicazione al prefetto è costituito dal fatto che "*dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta*" da parte di colui che è indicato come autore del reato;

Il possibile esito della segnalazione. Il prefetto, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento del cd. comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

Trattasi, con evidenza, di misura amministrativa che impone uno specifico impegno di personale di polizia, che si interseca e sovrappone alla misura cautelare in quanto tutti i delitti previsti consento misure a tutela della donna. Dunque, la polizia giudiziaria è gravata di un ulteriore compito in situazioni in cui ravvisa elementi che necessariamente deve anche sottoporre al pubblico ministero per la richiesta di applicazione di misura cautelare, epilogo naturale della necessaria tutela della persona offesa.

7.1.2 Le nuove disposizioni relative all'ammonimento applicato dal questore ex art. 8 d.l. n. 11/2009, conv. con l. n. 38/2009.

L'art. 1 della legge n. 168/2023 modifica l'articolo 8 del d.l. n. 11/2009, conv. con la l. n. 38/2009[33]:

a) ampliando l'ambito di applicabilità (comma 1), per cui l'ammonimento richiesto dalla persona offesa, prima di proporre querela, riguarda non solo l'art. 612-*bis* c.p. (atti persecutori), ma anche l'art. 612-*ter*

[33] ***d.l. n. 11/2009, conv. con l. n. 38/2009.***
art. 8. Ammonimento
1. Fino a quando non è proposta querela per ~~il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7~~, ***i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale*** la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
~~3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo~~.
3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.
~~4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo~~.
4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti i seguenti delitti) **indipendentemente dall'essere stati commessi nell'ambito della violenza domestica**;

b) prevedendo effetti sostanziali e procedurali quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del citato articolo e (**innovativamente**) anche se la persona offesa è diversa da quella per cui è stato già adottato l'ammonimento (commi 3 e 4)**:**

- le pene sono aumentate, trattasi di aggravante comune, perciò con aumento fino a un terzo ex art. 64, primo comma, c.p.;
- si procede d'ufficio.

Gli effetti in materia penale, sostanziale e procedimentale.

La dizione adoperata nel prevedere l'aggravante e la procedibilità d'ufficio (*soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo*) consente di rinviare alle conclusioni sopra indicate per l'ammonimento ex d.l. n. 93/2013, conv. con la l. n. 113/2013

7.2. Le linee guida.

La Procura darà applicazione alle disposizioni sull'intervenuta perseguibilità d'ufficio e sulla contestazione dell'aggravante in precedenza descritte.

Si è già sottolineata la rilevanza della disposizione che introduce ai fini penalistici, sia pure indirettamente, la nozione di *violenza domestica* prevista dall'art. 3 del d.l. n. 93/2013, conv. con la l. n. 119/2013.

L'attribuzione dei delitti indicati al Gruppo specializzato.

In considerazione delle modifiche introdotte, con l'attribuzione del rilievo alla violenza domestica (e, poi, con la perseguibilità d'ufficio e la configurabilità dell'aggravante), **i delitti suindicati, se commessi nell'ambito della violenza domestica, vanno attribuiti** (con separato provvedimento di modifica del progetto organizzativo) **alla competenza del Gruppo specializzato, anche se posti in essere prima dell'ammonimento** (in questo caso in mancanza di querela sarà dichiarata la improcedibilità della notizia di reato pervenuta):

1) art. 581 c.p. (percosse);
2) art. 582 c.p., pur se non ricorrono le ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;
3) art. 610 c.p. (violenza privata);
4) art. 612, secondo comma, c.p. (minaccia aggravata);
5) art. 614 c.p. (violazione di domicilio);
6) art. 635 c.p. (danneggiamento).

   Erano già attribuiti al gruppo specializzato i seguenti delitti:
7) art. 612-*bis* c.p. (atti persecutori);
8) art. 612- *ter* c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).

   L'assegnazione riguarda i procedimenti Noti e Ignoti.

   L'attribuzione dei reati al Gruppo specializzato comporta **l'applicabilità delle relative regole contenute nel progetto organizzativo** (ad esempio, regola del precedente), ivi comprese quelle relative ai delitti che prevedono termini nella valutazione della richiesta cautelare ricorrendone i presupposti (cfr. sub).

Per il delitto di cui all'art. 581 c.p., se di competenza del Giudice di pace, il pubblico ministero assegnatario all'esito dell'esame del fascicolo, se ritenuto di non specifico rilievo nell'ambito della materia specialistica di competenza, lo assegnerà all'Ufficio DAS che lo tratterà secondo gli ordinari criteri Tali disposizioni confluiranno nel separato provvedimento di modifica del progetto organizzativo.

Le modifiche alla direttiva alla polizia giudiziaria.

Con separato provvedimento la direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria prevederà:

- l'indicazione nella Comunicazione Notizia di Reato della relazione rilevante autore-vittima (integrante la violenza domestica) al fine di individuare la competenza del Gruppo specializzato, anche con indicazione nel portale Notizie Di Reato e conseguente acquisizione automatica all'atto della registrazione (cfr. sub compilazione dell'apposita maschera corrispondente del Sistema Informativo Cognizione Penale (Registro Generale Notizie di Reato di cui all'art. 335 c.p.p.);
- la necessità di specificare, nel caso di Comunicazione Notizia di Reato per i reati suindicati nei confronti di persona già ammonita (anche verso altra persona offesa), l'esistenza del provvedimento amministrativo e la sua efficacia;
- la necessità di specificare se si è proceduto alla segnalazione al Prefetto ex art. 3.1 d.l. n. 93/2013, conv. con la l. n. 119/2023; in caso positivo dovrà comunicarsi l'eventuale adozione del provvedimento di vigilanza in favore della persona offesa.

Le indicazioni al personale amministrativo.

L'Ufficio primi atti darà esecuzione, sia nell'iscrizione sia attraverso le ordinarie modalità procedimentali, alla corretta indicazione della relazione autore-vittima che comporta la qualificazione della "violenza domestica" da parte della polizia giudiziaria ovvero ad iscriverla. Il Cancelliere responsabile dell'Ufficio potrà offrire opportune indicazioni alla polizia giudiziaria ovvero segnalare anomalie.

Attualmente nel programma informatico è previsto un apposito campo *Violenza di genere* utilizzabile per determinati reati (trattasi del più ampio catalogo di reati indicati dall'art. 5 l. n. 53/2022 che impone di rilevare la relazione autore vittima).

Articolo	Descrizione	Legge/Codice
3	favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione	Legge 20.2.1958 n. 75
387 bis	violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa	Codice Penale
558 bis	costrizione o induzione al matrimonio	Codice Penale

570	violazione degli obblighi di assistenza familiare	Codice Penale
570 bis	violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio	Codice Penale
572	maltrattamenti contro familiari e conviventi	Codice Penale
575	omicidio consumato	Codice Penale
575, 56	omicidio tentato	Codice Penale
576 c. 1 n. 5.1	omicidio aggravato	Codice Penale
576 c. 1 n. 2	omicidio aggravato	Codice Penale
576 c. 1 n. 5	omicidio aggravato	Codice Penale
577 c. 1 n. 1	omicidio aggravato	Codice Penale
577 c. 2	omicidio aggravato	Codice Penale
581	percosse	Codice Penale
582	lesioni personali	Codice Penale
583	lesioni personali aggravate	Codice Penale
583 bis	pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Codice Penale
583 quinquies	deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso	Codice Penale
585	lesioni personali aggravate	Codice Penale
591	abbandono di persona minore o incapace	Codice Penale
593 ter	interruzione di gravidanza non consensuale	Codice Penale
600 bis	prostituzione minorile	Codice Penale
601	tratta di persone	Codice Penale
605	sequestro di persona	Codice Penale
609 bis	violenza sessuale	Codice Penale
609 octies	violenza sessuale di gruppo	Codice Penale
609 quater	atti sessuali con minorenne	Codice Penale
609 quiquies	corruzione di minorenne	Codice Penale
609 ter	violenza sessuale aggravata	Codice Penale
610	violenza privata	Codice Penale
612	minaccia	Codice Penale
612 bis	atti persecutori	Codice Penale
612 ter	diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti	Codice Penale
614	violazione di domicilio	Codice Penale
629	estorsione	Codice Penale
635	danneggiamento	Codice Penale
643	circonvenzione di incapace	Codice Penale

Compilato il campo apposito (QGF) con uno dei reati di competenza del Gruppo Uno in esame, precisamente:

1) art. 581 c.p. (percosse);
2) art. 582 c.p. indipendentemente dalle aggravanti presenti;
3) art. 610 c.p. (violenza privata);
4) art. 612, secondo comma, c.p. (minaccia aggravata);
5) art. 612-*bis* c.p. (atti persecutori);
6) art. 612- *ter* c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).
7) art. 614 c.p. (violazione di domicilio);
8) art. 635 c.p. (danneggiamento).

va precisato il rapporto autore vittima.

Si possono indicare le relazioni autore vittima attraverso due ulteriori campi:

a) *Affettivo*: con le relazioni amante, coniuge, convivente, ex amante, ex convivente, ex fidanzato/a, ex partner, fidanzato/a, partner, separato/a;
b) *Parentela:* altro grado, figlio/a, fratello/sorella, nipote, nonno/a, padre/madre, zio/zia

Andrà necessariamente compilato uno dei campi della relazione sia se la polizia giudiziaria abbia proceduto in tal senso (importandola) ovvero indicandola quando vi è una delle relazioni rilevanti per la violenza domestica:

- famiglia o nucleo familiare,
- persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o di unione civile;

- relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

In considerazione dell'assenza di alcune relazioni e in attesa del doveroso aggiornamento, si utilizzerà un campo corrispondente:

- per *famiglia o nucleo familiare*,
- "rapporto affettivo" – campo corrispondente a *Coniuge*, *divorziato* o *separato*;
- "parentela" - *altro* (per semplicità)
- per *unione civile*, "rapporto affettivo" – campo corrispondente a *Coniuge*, *divorziato* o *separato*;
- per *relazione affettiva*, "rapporto affettivo" - *partner* o ex *partner*.

8. Le disposizioni relative alle misure di prevenzione personali applicate dall'Autorità giudiziaria (art. 2 l. n. 168/2023).

8.1. Le nuove disposizioni.

L'articolo 2 della l. n. 168/2023 (*Potenziamento delle misure di prevenzione),* apporta alcune modifiche al d.lgs. n. 159/2011 (cd. codice antimafia), da un lato, estendendo l'applicabilità da parte della autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali - attualmente previste per i soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) - anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e, dall'altro, intervenendo sulle prescrizioni adottate.

Trattasi di modifica di rilievo per le frequenti proposte avanzate da questa Procura nell'ambito dell'azione di contrasto alla violenza di genere.

Sono estese le fattispecie di pericolosità previste dall'art. 4, comma 1, lett. i-ter d.lgs. 159/2011[34] (indiziati dei delitti di maltrattamenti e atti persecutori) inserendo gli indiziati dei seguenti delitti, tentati o consumati:

1) omicidio (art. 575 c.p.);
2) lesioni gravi e gravissime (art. 583 c.p.), laddove aggravate ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo c.p.);
3) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), senza che debbano ricorrere le ipotesi aggravate dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.;
4) violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), tra cui va ricompresa l'ipotesi aggravata ex art. 609-*ter* c.p. (trattandosi di mere aggravanti); sembra ricompreso anche l'art. 609-octies c.p che sanziona la partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p.

Per i soggetti indiziati dei delitti su indicati sono previste particolari disposizioni:

a) **deve essere imposta la misura il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione**, e di mantenere una distanza non

[34] **Art. 4 Soggetti destinatari**
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:
…. i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale ***o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice***.

inferiore a cinquecento metri, potendo comunque il Tribunale disporre specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro (modifica all'art. 8, comma 5[35]);

b) **deve essere disposta l'applicazione del cd braccialetto elettronico, seppur prevedendo il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica (art. 6, comma 3-ter)**[36]:

- **qualora l'interessato neghi il consenso**, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno;
- **in caso di manomissione** del cd braccialetto elettronico, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni (dunque andrà richiesto l'aggravamento):

---

[35] **Art. 8. Decisione**

1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

……

5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui ~~agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter)~~ ***all'articolo 1, comma 1, lettera c)***, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori. ***Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.***

[36] **Art. 6 Tipologia delle misure e loro presupposti**

1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni.

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata ~~la disponibilità dei relativi dispositivi~~ ***la relativa fattibilità tecnica***, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

3-ter. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.

- qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la **non fattibilità tecnica** dell'applicazione del cd braccialetto elettronico, il Tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta allasorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno;

c) **nel caso di applicazione urgente della misura da parte del presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 9, comma 2,** se sussistono motivi di particolare gravità[37]:

- può (e non deve, come nel caso ordinario) essere disposto il divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e l'obbligodi mantenere una determinata distanza fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura (all'esito della successiva fase nel contraddittorio, con decisione del Tribunale); quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del Tribunale prescrivele relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.
- se disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico operano le indicazioni generali prima descritte (distanza minima, fattibilità tecnica, conseguenze della mancata fattibilità tecnica o del mancato consenso)

  Conseguentemente si modifica l'articolo 75-*bis*, introducendo un comma per cui la violazione dei divieti ora indicati è punito con la reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuoridei casi di flagranza" [38].

  Per le questioni relative al braccialetto elettronico si rinvia all'apposito paragrafo, ove si darà atto anche dell'apposito monitoraggio.

Quanto al regime intertemporale trovano applicazione i pacifici principi in materia di misure di

[37] **Art. 9. Provvedimenti d'urgenza**

…..

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. ***Se la proposta della sorveglianza speciale riguardai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.***

[38] **Art. 75-bis. Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza**

1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito an-che fuori dei casi di flagranza.

prevenzione.
Non è invocabile il principio di irretroattività della legge penale previsto dagli artt. 25 della Costituzione e 2 c.p., giacché le norme in materia di misure di prevenzione si uniformano non già ai principi che riguardano le pene, bensì a quelli concernenti le misure di sicurezza. Pertanto, in base al disposto dell'art. 200 c.p., esse devono intendersi "regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione". I principi ricordati trovano fondamento nella natura e funzione delle misure di prevenzione che sono applicate non quale diretta conseguenza di un determinato fatto (come accade per i reati), bensì per l'intera condotta di vita della persona sviluppatasi nel tempo, tale da fare desumere una pericolosità sociale attuale. Poiché proprio a questa pericolosità in atto anche la legge eventualmente sopravveniente intende porre rimedio, ne consegue l'applicabilità della disciplina prevista dalla norma in vigore nel momento in cui la misura viene concretamente irrogata[39].

L'importanza dell'applicazione delle misure di prevenzione a tutela delle parti offese.
Sull'importanza e sull'applicabilità delle misure di prevenzione personali è utile richiamare il contenuto di un decreto della Corte d'appello[40] che evidenzia, ad esempio l'importanza delle "*misure di prevenzione nell'ambito dei fenomeni sempre più frequenti e gravi di violenza sulle donne, anche con specifico riferimento agli atti persecutori e di stalking e, soprattutto di "violenza domestica", oltre per quelli di maltrattamenti (reato sicuramente "abituale"), molteplici ormai, sono gli istituti di tutela preventiva e repressiva, introdotti dalla legislazione dal 2009 al 2019…La "ratio" di detti istituti infatti, è quella di prevenire il rischio di "recidiva", stante l'alta percentuale di reiterazione, come nel caso in esame, di reati di "violenza di genere e su minori". Reati fondati su una precisa struttura identitaria di "tipo culturale" del reo - per come correttamente evidenziato dal P.M.- il quale di regola, ha introitato "modelli comportamentali violenti", ritenuti naturali, la cui rinuncia, ai suoi stessi occhi, risulterebbe come una perdita di "ruolo e di dominio che non permette di creare rapporti paritari con il genere femminile, al quale non riconosce dignità. libertà ed autonomia" (così, la Convenzione di Istanbul). …la vittima, nel caso in esame.. si trovava e si trova ancora esposta ad un "alto rischio" di reiterazione del reato, non solo per "vendetta" ma anche, perché avendo scelto di denunciare, non ha riconosciuto all'autore della violenza il suo ruolo autoritario e sovraordinato e, allo stesso tempo, si è sottratta alla posizione di soggezione in cui è stata costretta…. Del resto, con sentenza della Corte Edu del 2 marzo 2017, TALPIS c. Italia il nostro Stato ha subito condanna proprio, per non avere tutelato beni primari e, fra tutti, la vita e l'integrità fisica, da rischi che possono stimarsi come immediati e ragionevolmente prevedibili", come appunto, nel caso in esame*".

Ulteriori disposizioni in materia di misure di prevenzione applicate dall'Autorità Giudiziaria sono previste in altre parti della l. n. 168/2023:

- nel caso di cessazione della misura derivante dalla concessione della pena sospesa (v. sub nuovo quinto comma dell'art. 165 c.p.p.);
- nel caso di estinzione, sostituzione o revoca della misura cautelare (V. sub, introduzione del comma 2-bis all'articolo 299 c.p.p.).

[39] S.U. n. 4880/2015, Spinelli.
[40] Corte d'Appello di Roma, decreto n. 71/2021, 21.10.2021/19.11.2021.
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1641756394_corte-dappello-di-roma-2021-misure-prevenzione-violenza-domestica.pdf

8.2. Le linee guida.

Questa Procura richiede puntualmente le misure di prevenzione che, sulla base delle nuove disposizioni, saranno incentivate[41].

Vanno, pertanto, solo confermate le attuali disposizioni organizzative che consentono al Procuratore della Repubblica, anche su segnalazione dei Magistrati del Gruppo Uno, di avanzare la proposta di applicazione di misura personale:

- sia nella pendenza del procedimento penale, con l'ausilio del personale di polizia giudiziaria della apposita sezione specializzata e della Segreteria del Procuratore;
- sia all'esito della condanna, con l'ausilio del personale della polizia penitenziaria che monitora le scadenze pena per i condannati delitti cd codice rosso[42].

Quanto all'esecuzione delle misure di prevenzione personali, trattasi di competenza del questore.

9. Disposizioni organizzative per il Procuratore della Repubblica sulla specializzazione e denominazione dei gruppi di lavoro (art. 5 l. n. 168/2023).

9.1. La nuova disposizione.

L'articolo 5 della l. n. 168/2023 (*Disposizioni in materia di attribuzionidel Procuratore della Repubblica*)[43] reca misure volte a favorire la **specializzazione degli uffici requirenti** in materia di violenza di genere e

---

[41] Sia proposte che decreti applicativi sono presenti sul sito della Procura: https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=458

[42] OS n. 7/2021:

…è confermata, nell'ambito dell'azione diretta al contrasto alla violenza di genere e alla tutela delle persone offese, la procedura di verifica delle persone in espiazione pena, sia detenute sia con misura alternativa alla detenzione, per le quali è prossima la liberazione, per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 572, 609-bis e ss, 612-bis c.p., 56-575, 575, 586, 582 aggravato ex artt. 576 e 577, 583-quinquies 612-ter c.p.

..

a) **gli appartenenti al nucleo di Polizia penitenziaria,** assegnati all'Ufficio Esecuzione della Procura, procederanno:
   1) ad acquisire periodicamente i dati relativi alle persone detenute in carcere o con misura alternativa alla detenzione per i delitti suindicati, per i quali la liberazione è prevista nei successivi sei mesi;
   2) ad acquisire copia della sentenza che ha dato inizio all'esecuzione e, se opportuno, il fascicolo del procedimento per il quale le persone indicate sono in espiazione pena;
   3) ad acquisire il certificato penale, il certificato dei carichi pendenti e del DAP delle persone indicate;
   4) ad acquisire, dagli Istituti penitenziari (e da ogni altro Ufficio), informazioni sulla condotta tenuta dalle persone indicate nel corso dell'espiazione pena. Sarà richiesta una relazione riepilogativa di tali condotte;
   5) a redigere una nota riepilogativa entro e non oltre due mesi precedenti alla liberazione della persona (da inviare anche in formato word al Procuratore e alla sezione polizia giudiziaria del Gruppo Uno);
   6) a trasmettere il fascicolo al Procuratore della Repubblica per le opportune valutazioni;

b) **il Procuratore della Repubblica**:
   1) qualora non vi siano elementi per procedere oltre, disporrà l'archiviazione, trasmettendo il fascicolo alla sezione di polizia giudiziaria del Gruppo Uno per l'annotazione nel registro di comodo su file Excel (da formarsi) e per la sua custodia;
   2) qualora vi siano ragioni per procedere (anche ad eventuali approfondimenti), disporrà l'iscrizione del procedimento nel registro Misure di Prevenzione e la trasmissione alla sezione di polizia giudiziaria per eventuali indagini e l'acquisizione di ogni elemento utile per la valutazione. La sezione di polizia giudiziaria annoterà nel registro di comodo supra n. 1) la formazione del procedimento misure di prevenzione e il successivo (archiviazione o presentazione della proposta ed esito della stessa, eventuale appello, ecc.).

[43] **Art. 1 Attribuzioni del procuratore della Repubblica**

domestica. Si modifica l'articolo 1, comma 4, del d.lgs.n. 106 del 2006, aggiungendo un ulteriore periodo per cui il Procuratore della Repubblica deve prevedere un gruppo di lavoro (o di magistrati) "**per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica"**.

La necessità della specializzazione.

La Convenzione di Istanbul individua tra i vari obiettivi che gli Stati firmatari devono perseguire anche quello di favorire la specializzazione di tutti gli operatori, fra i quali vanno ricompresi le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri e le autorità incaricate dell'applicazione della legge.

Anche **il CSM**, con le delibere dell'8 luglio 2009, del 30 luglio 2010, del 12 marzo 2014, 20 luglio 2017 e 3 novembre 2021, ha sollecitato la specializzazione dei magistrati operanti in questi ambiti ed evidenziato l'opportunità di garantire una risposta immediata ed efficace da parte dell'autorità giudiziaria, promuovendo anche l'utilizzo diprassi virtuose.

La **Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio**, nonché su ogni forma di violenza di genere, nel suo *Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria*, approvato all'unanimità nella seduta del 17 giugno 2021, ha accertato che nel 77,5 % delle procure della Repubblica è stato costituito un gruppo di magistrati specializzati che tratta la materia della violenza contro le donne, mentre gli uffici Gip, deputati all'applicazione delle misure cautelari, non hanno magistrati specializzati e solo i Tribunali più grandi hanno sezioni dedicate a questi reati.

La ratio della norma.

Secondo la relazione al disegno di legge, la nuova disposizione "*interviene sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che concerne la facoltà, per il procuratore della Repubblica, di delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero a uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. In particolare,* ***l'articolo 5 intende rafforzare il contenuto della citata disposizione, prevedendo che, in relazione alla cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica, in caso di delega, l'individuazione specifica di uno o più procuratori aggiunti ovvero di uno o più magistrati avvenga sempre.***".

La specializzazione delineata dal legislatore.

Univoco il testo della norma che comporta la necessaria specializzazione delle Procure della Repubblica, da attuare sulla base delle dimensioni dell'Ufficio attraverso diverse modalità derivanti dalle dimensioni.

Il legislatore richiede la necessaria attribuzione a un gruppo di lavoro (di più magistrati) o almeno a un magistrato (vi sono Procure con 2 o 3 Sostituti), **la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica**, conformemente alla Convenzione di Istanbul che, si è ricordato, riguarda la ***prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.***

…

4. Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. ***In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.***

Si registra, ancora una volta, l'univoca scelta legislativa di necessaria formazione e specializzazione in questa specifica materia, ancora più necessaria oggi in presenza di un rito *ad hoc*, con diverse tipologie procedimentali derivanti anche dalla specifica relazione autore vittima.
In concreto la specializzazione dovrà riguardare necessariamente la tipologia di reati indicati, pur se potranno essere affiancati altri con analoghe problematiche investigative e istituti processuali, ovvero ragioni organizzative di rilievo.

Un secondo aspetto di particolare rilievo riguarda la denominazione del Gruppo di lavoro che si occupa (almeno) dei reati ai danni delle donne o di violenza domestica, dovendo essere espressamente indicato quanto previsto dal legislatore con riferimento alla tipologia dei reati trattati (aggiungendo eventualmente altre tipologie). Anche il legislatore, dunque, indica la necessità di abbandonare l'attuale frequente denominazione "fasce deboli" che produce l'effetto inconsapevole di trasmettere pregiudizi non solo sulle donne che ne sono vittime, ritenute aprioristicamente "deboli" in ragione dell'appartenenza di sesso (il *sesso debole* appunto), ma anche attribuendo la responsabilità della violenza che subiscono alla loro condizione di "debolezza", così spostando l'asse della denominazione dei reati sulla vittima anziché sul delitto commesso dall'autore.
Manca però, un riferimento alla specializzazione presso le Procure Generali (pur introdotta dalla Procura Generale preso la Corte d'Appello di Roma) e per i Giudici.

9.2. Le linee guida.

In questa Procura opera il Gruppo Specializzato denominato *Reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori.* Come si legge fin dalla modifica del progetto organizzativo del 2017, "**Si è deciso di attribuire il nome su indicato del presente gruppo sostituendo quello originario, usualmente utilizzato con la dizione sintetica "reati contro le fasce deboli"**, in quanto rischia di includere le donne tra i soggetti c.d. deboli, perpetuando uno stereotipo culturale, quello che ha distinto nel linguaggio comune il sesso forte/uomo dal sesso debole/donna , che va tenuto distante dal fenomeno criminale della violenza di genere perpetuata nei confronti delle donne in quanto tali e non perché "deboli". Invero, la violenza contro le donne, che ha una dimensione planetaria e generalizzata, tanto da avere condotto all'adozione della convenzione di Istanbul, viene consumata nei confronti di tutti i tipi di donne, a prescindere dall'essere le stesse individualmente fragili o meno, proprio per l'appartenenza al genere femminile. È dunque una scelta culturale quella volta ad eliminare il termine "fasce deboli", trattandosi di qualificazione risalente che non trova alcun riscontro in testi di legge, ove si parla ad altri fini di vittime vulnerabili.".
Dunque, la Procura è in linea con le indicazioni del legislatore, pur se appare opportuno meglio denominarlo, attraverso una modifica del progetto organizzativo Reati ~~*sessuali,*~~ *di violenza di genere,* ***ai danni delle donne e domestica*** *e ai danni di minori.*

10. Disposizioni penali: a) le modifiche alla sospensione condizionale della pena (artt. 15 e 18 l. n. 168/2023).

10.1. Le nuove disposizioni.

L'articolo 15 della l. n. 168/2023[44] prevede importanti modifiche all'art. 165, quinto comma, c.p., introdotto dalla l. n. 69/2019, rese necessarie dopo alcuni anni di applicazione e di verifica di plurime problematicità, compresa la regolamentazione dei centri deputati ai corsi di cui si occupa l'art. 18 della legge[45].

---

[44] **Codice Penale**

Art. 165. Obblighi del condannato.

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

~~Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati~~.

Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1).

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

[45] **Articolo 18 legge n. 168/2023 (Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori dipercorsi di recupero destinati agli autori di reato)**

1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accredita mento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni

In sintesi, il legislatore intende rendere rapido ed effettivo il percorso di recupero del condannato, trattandosi di reati ad alto tasso di recidiva, con l'obiettivo di una tutela effettiva della vittima (e delle possibili future vittime).
In considerazione della complessità dell'intervento è opportuno ripercorrere la nuova disciplina, evidenziando le modifiche introdotte.

Ambito di applicabilità (non modificato).

Le disposizioni si applicano ai seguenti reati (elencazione che non subisce modifiche e che appare, per alcuni reati, una norma priva di effetto alla luce della sanzione edittale):

- tentato omicidio (art. 575 c.p.), ipotesi introdotta dalla l. n.134/2021;
- nonché ai delitti, consumati o tentati, di:

1) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.),
2) lesioni personali aggravate (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.) nelle ipotesi aggravate dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.;
3) violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) e violenza sessuale aggravata (art. 609-*ter*c.p.);
4) atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.);
5) corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.);
6) violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.);
7) atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.).

Durata del percorso di recupero (indicata)

Pur se non previsto, il Giudice dovrà indicare la durata del percorso in quanto al terzo periodo si stabilisce che l'eventuale misura di prevenzione personale applicata in caso di estinzione, revoca o sostituzione della misura ***non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo.***

Obblighi imposti (modificati)

Se il testo precedente si limitava a prevedere che il giudice imponesse, valutati gli altri presupposti della concessione della sospensione condizionale della pena, l'obbligo del condannato "*di partecipazione aspecifici percorsi di recupero pressoenti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica erecupero di soggetti condannati per i medesimi reati*", oggi il provvedimento dovrà prevedere la **partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale**.

Esito del percorso

A fronte della precedente mancanza di disciplina sull'esito del percorso, per il quale il giudice deve fissare l'inizio ex sesto comma, oggi opportunamente si prevede che **tali percorsi siano superati con esito favorevole; l'accertamento della partecipazione e del superamento del percorso, così come la valutazione del medesimo, sono demandati al giudice.**

Effetti nel caso di revoca della misura cautelare in atto, la comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza (ignorando le competenze del pubblico ministero)

La nuova disposizione disciplina anche l'ipotesi in cui sia concessa la sospensione condizionale della pena e sia in atto una misura cautelare e, dunque, questa cessi automaticamente ex art. 300, comma 3, c.p.p.

Va premesso che in presenza di reati abituali, come gli artt. 572 e 612-*bis* c.p., la pena sospesa non può essere concessa se non è cessata l'abitualità (trattandosi altrimenti di reati in atto), sicchè non è agevole giungere al giudizio prognostico di astensione dal commettere ulteriori reati e, in ogni caso, la misura dovrebbe essere stata revocata nel momento in cui sono cessate le esigenze cautelari consistenti spesso nel pericolo di reiterazione del reato.

In ogni caso l'automatica cessazione della misura cautelare (derivante comunque dal giudizio prognostico dell'astensione del condannato dal commettere reati nel futuro) comporta che il giudice disponga nel dispositivo di sentenza **l'immediata comunicazione da parte della cancelleria all'autorità di pubblica sicurezza affinché valuti tempestivamente se richiedere l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 159/2011.**

L'utilizzo dei termini "*immediata comunicazione anche per via telematica*" e "*tempestiva valutazione*" evidenziano la esigenza di un eventuale immediato intervento a tutela della persona offesa. Tale specificità risulta anche dalla celerità del procedimento di prevenzione, per cui:

- sulla proposta diapplicazione delle misure di prevenzione personali, il Tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. **Il termine indicato non può essere rispettato** in quanto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, l'avviso dell'udienza va notificato al proposto e al suo difensore almeno 10 giorni (liberi) prima dell'udienza;
- la durata della misura di prevenzione applicata non può essere inferiore a quella del percorso di recupero prevista dal Giudice;
- qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata, senza ritardo, al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, primo comma, c.p.

Vi è un evidente limite della nuova disciplina che ne fa venire meno, sostanzialmente, l'utilità.

Per espressa disposizione si conferma il disposto dell'art. 166, secondo comma, c.p. ("*fermo restando quanto previsto..*"), che limita il noto principio di autonoma valutazione del giudice penale (vincolato da quella del giudice penale solo con riferimento ai fatti esclusi con sentenza irrevocabile di assoluzione) secondo cui, secondo la pacifica interpretazione, la misura di prevenzione personale non può essere applicata sulla base dei fatti giudicati con condanna condizionalmente sospesa[46]. In altre parole, per avanzare una proposta (e tutelare la persona offesa) sarà necessario indicare ulteriori elementi di fatto, oltre a quelli risultanti dalla sentenza di condanna condizionalmente sospesa; evenienza non frequente in considerazione del fatto che in non rari casi il condannato ha commesso solo quel reato nei confronti di quella specifica vittima proprio per la natura e tipologia della violenza ai danni delle donne, nota agli operatori.

D'altra parte, è evidente la "sfiducia" verso la valutazione del Giudice atteso che si prevede un procedimento a tutela della persona offesa pur in presenza di una sentenza che concede la pena sospesa con un giudizio per cui il condannato si asterrà nel futuro a commettere ulteriori reati.

In definitiva appare evidente l'anomalia di una pena sospesa concessa con previsione di astensione per il futuro dalla commissione di reati, con misura cautelare in atto (a tutela attuale della persona offesa) con previsione di un percorso di recupero che opera necessariamente per il futuro.

[46] Giurisprudenza costante, recentemente S.C. sent. n. 50343/2018, Rv. 275718: "*In tema di misure di prevenzione, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166 cod. pen., relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la sospensione della pena, unitamente ad ulteriori profili di pericolosità acquisiti nel corso del procedimento*.".

Non può non rilevarsi che viene prevista la comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza, sicuramente opportuna, ignorando completamente le competenze del pubblico ministerio in materia di proposta per i reati in esame. Ciò non esclude che il Giudice provveda alla comunicazione anche al pubblico ministero.

L'esecuzione (modificata)

Opportunamente si disciplina nel dettaglio la fase esecutiva aggiungendo un ultimo comma all'art. 18 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale[47]:

- la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio d esecuzione penale esterna;
- l'ufficio di esecuzione penale esterna accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza, evidentemente per avviare il procedimento per la verifica del rispetto della prescrizione, se non iniziato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione;
- gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno imme diata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale.

Pur se non è indicato un termine, deve ritenersi che l'UEPE debba immediatamente individuare l'associazione o il centro e dare specifiche indicazioni che potranno essere contenute anche nel provvedimento del Giudice.

Regime intertemporale.

Trattandosi di modalità esecutive deve ritenersi che si applichi il principio *tempus regit actum* e quindi alle pene sospese concesse dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 18 della l. n. 168/2023 disciplina il *Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato.*

In relazione sia all'art. 165, quinto comma, c.p. sia all'art. 282-*quater*, comma 1, terzo periodo, c.p.p.[48], entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, con proprio decreto:

---

[47] **art. 18.*bis* Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale**

Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale.

[48] **Art. 282-quater. Obblighi di comunicazione.**

- stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza controle donne e di violenza domestica;
- adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.

10.2. Linee guida.

Vanno confermate le linee guida sull'applicazione della pena sospesa ai sensi dell'art. 165, quinto comma, c.p.p.[49] ove si prevede:

"…si è convenuto di individuare alcuni criteri di riferimento per prestare il ***consenso al patteggiamento con pena sospesa,*** *espresso generalmente dal pubblico ministero assegnatario del fascicolo (e obbligatoriamente da questo pubblico ministero nel caso di Vice Procuratore Onorario).*

Questi i criteri di riferimento per il consenso, nei casi previsti dall'art. 165, quinto comma c.p.:

a) la cessazione, ovviamente, dell'attività delittuosa per i reati abituali: maltrattamenti (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.);

b) in ogni caso (vale a dire per qualunque delitto indicato dall'art. 165, quinto comma, c.p. (cd. reati codice rosso o violenza di genere), un'attenta valutazione sul giudizio prognostico di astensione nel futuro dell'autore a commettere ulteriori reati, anche in considerazione dei dati sulla recidiva su indicati;

c) la presenza nella richiesta dei seguenti requisiti:

1) l'espresso consenso dell'imputato che potrà ritenersi validamente dato dal difensore qualora vi sia procura speciale che prevede espressamente tale facoltà (nel caso di richiesta di giudizio abbreviato ovvero di patteggiamento);

2) l'indicazione del centro ove si svolgerà il corso;

d) l'espressa indicazione che il consenso è prestato solo qualora il Giudice provveda a quanto previsto supra lett. c) e indichi:

1) la durata del corso,

2) il termine entro il quale il corso dovrà iniziare (decorrente ovviamente dal passaggio in giudicato della sentenza).

Qualora nel corso del giudizio (ordinario, abbreviato, direttissimo) si abbia modo di interloquire sulla richiesta avanzata dalla difesa ai sensi del citato articolo 165, quinto comma, c.p. si potranno utilizzare i criteri su indicati.

In ogni caso, qualora il dispositivo della sentenza che applica l'art. 165, quinto comma, c.p. non tenga conto dei criteri su indicati si procederà a segnalarlo al Procuratore della Repubblica per la valutazione dell'impugnazione.".

Va confermato anche l'onere del riferire al Procuratore previsto dal progetto organizzativo:

Ferma restando la piena autonomia, nel caso di richiesta di patteggiamento formulata (nei casi consentiti) in udienza, il pubblico ministero d'udienza potrà prendere contatti (verbali) col pubblico ministero assegnatario ovvero chiedere un breve rinvio per la formulazione del parere nei seguenti casi:

1) processi con misura cautelare – reale o personale – in atto;
2) processi per delitti cd codice rosso (come individuati nel progetto organizzativo[50]) con richiesta di pena sospesa subordinata ai sensi dell'art. 165, quinto comma, c.p.;

1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2.

[49] Consultabile alla pagina https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_11024.pdf.

[50] L'espressa indicazione dell'istante di sopportare il costo del corso potrà essere tenuto presente. Allo stato, non si ritiene

3) in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno.

Il pubblico ministero assegnatario:

- esprimerà le proprie valutazioni se possibile, immediatamente; il collega d'udienza, tenuto conto di dette valutazioni, potrà esprimere il consenso o negarlo in piena autonomia;
- qualora, invece, il processo sia rinviato ad altra data, ricevuto il fascicolo in visione, esprimerà o meno il consenso per iscritto, trattandosi in questo caso di atto di sua esclusiva competenza.

Resta fermo l'onere per il solo pubblico ministero assegnatario di riferire al Procuratore della Repubblica, qualora debba esprimere il consenso nei processi con richiesta ex art. 165, quinto comma, c.p. per i reati cd codice rosso (di cui al par. 20.2).

L'Ufficio esecuzione della Procura:

- proseguirà nell'azione di "monitoraggio" dell'esecuzione dalle disposizioni adottate, risultando in questi anni che l'UEPE provvede con grande ritardo;
- richiederà l'immediata revoca della pena sospesa della misura qualora sia segnalata anche una sola violazione;
- richiederà al Giudice dell'esecuzione, qualora non vi provveda d'ufficio, la verifica dell'esito positivo del percorso.

Nessuna indicazione deve essere data nel caso di cessazione (in verità non verificatasi in questi anni) di sostituzione o revoca della misura essendo già i provvedimenti esaminati anche dal Procuratore della Repubblica (anche su indicazione del pubblico ministero) che già provvede ad avanzare la proposta di applicazione della misura di prevenzione, ricorrendone i presupposti.

11. Disposizioni penali: b) le modifiche dell'art. 387-*bis* c.p. (art. 9 l. n. 168/2023).

11.1. Le nuove disposizioni.

L'articolo 9 della l. n. 168/2023 modifica l'art. 387-*bis* c.p. (*violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)* [51], introdotto dalla l. n. 69/2019, che sanziona(va) la violazione delle misure adottate ai sensi degli articoli:

---

possa costituire causa di rigetto del consenso in considerazione del fatto che non sono presenti nella Regione Lazio corsi organizzati dal settore pubblico, dunque, frequentabili anche da chi è in condizione di assoluta e rigorosa impossibilità di sopportare il relativo costo. Questo tema dovrà essere affrontato eventualmente in fase esecutiva.

[51] **Art. 387-bis. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.**

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ***e sei mesi***.

La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 388. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- 282-*bis* c.p.p, allontanamento dalla casa familiare;
- 282-*ter* c.p.p., divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- 384-*bis* c.p.p., allontanamento d'urgenza dalla casafamiliare (disposto dalla polizia giudiziaria).

Le modifica introdotte.

Queste le modifiche:

- **si innalza la pena, da tre anni di reclusione a tre anni e sei mesi**;
- viene **introdotto un secondo comma che riproduce alcune delle condotte precedentemente sanzionate dall'art. 388, secondo comma, c.p. (conseguentemente abrogate), prevedendo la stessa pena del primo comma. Sono punite, dunque, ai sensi dell'art. 387-*bis* c.p. le violazioni:**

1) **degli ordini di protezione contro gli abusi familiari** di cui all'art. 342-*ter*, primo comma, del codice civile **emessi dal giudice in sede civile,** su istanza di parte, con decreto, con i quali si ordina la cessazione della condotta del coniugeo di altro convivente che sia "*causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente*"; ordini univocamente individuabili [52];
2) **nonché della violazione di un provvedimento di eguale contenut**o assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'art. 388, comma 2, c.p.p. continua a sanzionare la frequente ipotesi di chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile (ovvero amministrativo o contabile) che concerna "*l'affidamento di minori o di altre persone incapaci*….", e resta ferma la procedibilità a querela. Si tratta, spesso, delle condotte di elusione dei provvedimenti di affidamento dei minori o del cd diritto di visita stabilito dal giudice.

Troverà applicazione la giurisprudenza formatasi in questi anni.

Di particolare rilievo gli effetti della previsione nell'art. 387-*bis* c.p. delle fattispecie ora indicate:

- la pena detentiva oggi prevista, a differenza della precedente (reclusione fino a tre anni) consente sulla base dei criteri generali, le misure coercitive che, ai sensi dell'art. 280, comma 1, c.p.p. richiedono una pena superiore nel massimo a tre anni (cfr. sub per le deroghe per le custodiali);

La stessa pena si applica a chi elude ~~l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora~~ l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
….

[52] **Art. 342-bis codice civile - Ordini di protezione contro gli abusi familiari.**
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, *[qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,]* ([1]) su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.
Art. 342-ter. Contenuto degli ordini di protezione.
Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

- la previsione al secondo comma delle fattispecie prima contenute in parte del secondo comma dell'art. 388 c.p. ne comporta la nuova perseguibilità d'ufficio prima prevista dall'ultimo comma dell'art. 388 c.p.;
- la misura cautelare comunque consentita nel caso di arresto obbligatorio (cfr. anche sub modifica specifica).

In altre parti della l. n. 168/2023 sono previste ulteriori modifiche che interessano l'art. 387-*bis* c.p. (cfr. sub):

- si modifica l'art. 391, comma 5, c.p.p. consentendo la misura cautelare nel caso di arresto (obbligatorio), colmando la precedente lacuna;
- viene inserito tra quelli per cui vi è la deroga per i criteri di scelta delle misure (art. 275 c.p.p.) e per l'applicazione della custodia in carcere (art. 280 c.p.p.);
- viene inserito tra quelli per cui vi è l'accelerazione della valutazione della richiesta di misura cautelare ai sensi dell'art. 362-*bis* c.p.p.;
- viene reso a trattazione prioritaria, modificando l'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p.

Quanto al regime intertemporale vanno applicati gli ordinari principi in materia:

- la nuova pena edittale va applicata ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge;
- la perseguibilità d'ufficio per la fattispecie del secondo comma opera per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della nuova normativa.

11.2. Le linee guida.

Non occorre adottare specifiche linee guida o provvedimenti organizzativi seguendo l'inserimento della fattispecie di cui al secondo comma la medesima disciplina del previgente art. 387-*bis* c.p.

12. Le misure precautelari dell'arresto in flagranza differita (art. 10 l. n. 168/2023) e dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare da parte del pubblico ministero (art. 11 l. cit.).

12.1. Premessa: l'iter della legge, la ratio dei due nuovi istituti, i limiti per la tutela della persona offesa.

I due nuovi istituti.

Il legislatore, con l'obiettivo di garantire una immediata tutela della persona offesa dei reati in esame, introduce due nuovi istituti, l'arresto in flagranza differita, delineato sulla base dell'analogo istituto in materia di violenza sportiva, e l'allontanamento urgente dalla casa familiare disposto dal pubblico ministero in assenza di flagranza.

Pur se condivisibile la *ratio* delle modifiche, occorre verificare se l'obiettivo è stato raggiunto pienamente e quali problematiche interpretative sono poste dai nuovi istituti. A tal fine è utile ripercorrere i lavori preparatori.

Il testo del disegno di legge, le proposte di introdurre il fermo del pubblico ministero.

Il disegno di legge presentato dal Governo AC 1294 prevedeva, all'art. 9, il solo arresto in flagranza differita. Il testo non veniva modificato ed è confluito nell'art. 10 della l. n. 168/2023.

Nel corso delle audizioni delle Commissione Giustizia della Camera veniva proposta l'introduzione del fermo del pubblico ministero "*in alternativa all'arresto in flagranza differita, già richiesto in diversi ddl e rilevantissimo per interrompere la catena dei femminicidi; come delineato nella precedente legislatura*". Si precisava "*L'arresto in flagranza differita – costruito su un fenomeno radicalmente diverso quel è quello della violenza negli stadi che avvengono all'aperto, con numerosi testimoni e telecamere – presuppone che la vittima di violenza, mentre subisce il delitto in luoghi chiusi, in assenza di testimoni o di chi la possa aiutare, si adoperi per documentarla, così ponendosi in pericolo, depotenziando il valore probatorio della sua denuncia ed escludendo le persone anziane o prive di supporti informatici.* ***Al contrario, l'obiettivo perseguito dal DDL in esame, costituito dall'immediata cessazione delle violenze e dalla tutela della vittima da un'escalation che potrebbe condurla fino alla morte, è realizzabile con il fermo del Pubblico ministero, richiesto in vari ambiti e contesti, già da tempo, a partire dalla Commissione femminicidio della precedente legislatura*** *e a seguire da alcune proposte di legge all'esame di questa Commissione giustizia, oltre che da diversi esponenti della stessa magistratura che si occupano da anni di questi reati. Le ragioni della necessità del fermo del Pubblico ministero, in forza dell'esperienza maturata in questi anni, è che: - sebbene per i delitti di maltrattamenti/violenza domestica (art. 572 cod. pen.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.) sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza questo non sempre avviene trattandosi di delitti abituali per i quali ci vuole la prova di più condotte; - quando manca anche la quasi flagranza, non vi è possibilità di tutelare immediatamente la vittima, spesso costretta a scappare da casa con i figli. Si pensi al caso in cui la Polizia giudiziaria intervenga sul posto chiamata da terzi (vicini di casa o parenti) e constati "solo" che la donna ha il naso fratturato. Poiché non ci sono tracce del reato sull'indagato ma sulla persona offesa non si può applicare l'art. 382 c.p.p.; - spesso i Gip, gravemente oberati dal carico di lavoro, impiegano giorni per provvedere sulle richieste di applicazione di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, anche in ragione del grave carico di lavoro che interessa tutti gli Uffici giudiziari italiani e, in questo lasso di tempo potrebbero proseguire le violenze; - il fermo, per come strutturato oggi, non ricorre quasi mai perché richiede il presupposto del pericolo di fuga e comunque è consentito soltanto per il delitto di maltrattamenti (e non per gli atti persecutori)*[53].

Gli emendamenti presentati per l'introduzione del fermo del pubblico ministero.

Venivano presentati numerosi emendamenti che riprendevano il testo del disegno di legge presentato dal Governo nella XVIII Legislatura, AC 2530, che modificava l'art. 384 c.p. (disciplina del fermo del pubblico ministero):

- introducendo il comma 1-*bis*, con una specifica forma di fermo del pubblico ministero: *"1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona*

[53] Cfr. Audizioni del 27 settembre 2023 delle componenti del comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità.https://documenti.camera.it/leg19/documentiAcquisiti/COM02/Audizioni/leg19.com02.Audizioni.Memoria.PUBBLICO.ideGes.19344.04-10-2023-10-54-33.884.pdf.

indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situa di urgenza, attendere il provvedimento del giudice";

- modificava il comma 2, prevedendo che anche per la nuova ipotesi di fermo il potere di adottare il provvedimento da parte della polizia giudiziaria "*prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini*".

La relazione al disegno di legge della XVIII legislatura chiariva le ragioni dell'intervento: "***L'articolo 6 introduce un'ulteriore ipotesi di fermo, che prescinde dal pericolo di fuga e dalla flagranza, disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato****, nei confronti della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale.* ***Detta disposizione, nell'ottica di una pronta ed efficace tutela dell'incolumità della persona offesa, permette l'intervento tempestivo alla polizia giudiziaria qualora l'urgenza della situazione, valutata sulla base di specifici elementi, non consenta di attendere il provvedimento cautelare del giudice****. La nuova misura viene prevista per categorie di reati, quali i maltrattamenti in famiglia, le lesioni e lo stalking, che normalmente preludono alla commissione di condotte criminose più gravi o comunque delitti commessi con minaccia e violenza, anch'essi sintomatici di una condotta aggressiva e violenta dell'autore, in ordine alla quale è necessario un intervento tempestivo per evitare che la vita o l'incolumità della persona offesa sia posta in pericolo con la commissione di delitti con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.*

…..La norma in esame realizza un importante e significativo intervento a livello sociale per la prevenzione di reati efferati e per tutelare soggetti deboli e vulnerabili già sottoposti a prevaricazioni e che hanno subito in precedenza comportamenti lesivi della persona e dignità e che, pertanto, necessitano di una tutela rafforzata in ragione delle offese di cui sono stati destinatari, spesso anche in maniera continua e ripetuta.".

Il mancato inserimento nel testo del nuovo fermo del pubblico ministero, l'approvazione dell'allontanamento urgente disposto dal pubblico ministero. Gli effetti sulla mancata piena tutela della persona offesa.

Gli emendamenti su indicati venivano tutti respinti in Commissione Giustizia ove veniva, invece, approvato il testo relativo all'allontanamento urgente disposto dal pubblico ministero fuori dei casi di flagranza.

In conclusione, il legislatore ha ritenuto di non introdurre il fermo su indicato che avrebbe consentito una tutela immediata della vittima (sempre che non fosse possibile attendere il provvedimento del Giudice). Decreto adottabile, sulla base della proposta non accolta:

- **dal pubblico ministero che aveva assunto la direzione delle indagini,** dunque, dal momento in cui era titolare del procedimento, dopo il deposito in Procura della Comunicazione Notizia di Reato, ovvero – in modo residuale - nei casi di impellente necessità in cui aveva ritenuto di intervenire immediatamente prima del deposito;
- **ovvero dalla polizia giudiziaria prima della assunzione della direzione delle indagini da parte del pubblico ministero** (si pensi alla donna che si presenta alla polizia giudiziaria rendendo dichiarazioni tali da fare ritenere necessario l'intervento a sua tutela, ad esempio con i segni sul corpo della violenza); provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria anche sentito il pubblico ministero di turno esterno che riceve informazioni e dà indicazioni e che, in ogni caso riceve gli atti in questo caso entro 24 ore.

La ricostruzione dell'origine delle norme consentirà di rilevare la problematicità ancora esistente circa una completa tutela della vittima.

12.2. L'arresto in flagranza differita (art. 10)

L'articolo 10 della l. n. 168/2023 *(Arresto in flagranza differita)*[54] introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo (art. 382-*bis*) al fine di consentire l'**arresto in flagranza differita.**

La disciplina deriva dai casi dei reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di **manifestazioni sportive**, quando non è possibile procedere immediatamenteall'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, per cui **si considera comunque in stato di flagranza** colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dallaquale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, **entro 48 ore dal fatto**.

La flagranza differita, introdotta originariamente in via transitoria nell'ambito della disciplina per il contrasto del fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive dall'art. 8 l. n. 401/1989, è stata definita dall'art. 15 d.l. n. 53/2019, conv, con l. 77/2019 che ha modificato l'art. 10, comma 6-*quater* del d.l. n. 14/2017, conv. dalla l. n. 48/2017[55].

La scelta già sconta la diversità dei presupposti della violenza e delle attività di prevenzione in atto. Per la violenza sportiva non vi è una specifica persona offesa da tutelare ed è predisposta un'apposita attività da parte delle Autorità di pubblica sicurezza per prevenire la violenza e raccogliere elementi documentali per acquisire immagini che le documentino attraverso servizi di osservazione di personale specializzato che realizza documentazione fotografica o videoregistrazioni.

Nei delitti di cui agli artt. 387-bis, 572 e 612-bis c.p. vi è una vittima (determinata) che subisce la condotta dell'autore e che non predispone azioni finalizzate alla documentazione di atti violenti previsti.

La ratio è così descritta nella relazione di accompagnamento: "*Si evidenzia che le sopra citate ipotesi di reato, per le quali verrebbe consentito l'arresto in flagranza differita, costituiscono alcune delle fattispecie più comuni e reiterate in tema di violenza contro le donne e domestica, ragion per cui la modifica varrebbe ad ampliare la gamma di comportamenti criminali suscettibili di tempestivo intervento repressivo, con finalità però soprattutto preventive di condotte più gravi e talvolta letali, della polizia giudiziaria*.".

---

[54] Codice di procedura penale.

Art. 382-bis. – (Arresto in flagranza differita)

1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

[55] **Art. 10 d.l. n. 14/2017, conv. dalla l. n. 48/2017**

"*6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.*".

Ambito di applicazione

L'arresto in flagranza differita si applica ai delitti di cui agli artt. 387-*bis* c.p., come modificato, 572 e 612-*bis* c.p., delitti (tentati o consumati), per i quali già prima era previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e quasi flagranza ai sensi dell'art. 380, comma 2, l-ter, c.p.p.

Sulla flagranza nel caso di reati abituali, di frequente applicazione in questo circondario, vi è pacifica giurisprudenza per cui "*E' consentito procedere all'arresto in flagranza, ove sia contestato un reato abituale, anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all'arresto deriva da pregresse denunce della vittima, relative a fatti a cui egli non abbia assistito personalmente, purché tale soggetto assista ad una frazione dell'attività delittuosa, che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitualità richiesta dalla norma, ovvero sorprenda il reo con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima. (Fattispecie in tema di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen.)*"[56].

Occorre precisare che l'arresto in flagranza differita è consentito, in ragione della modifica apportata all'articolo 387-*bis* c.p. anche nei casi di violazione degli ordini di protezione o di analoghi provvedimenti adottati in sede civile e, comunque, per le ipotesi previste oggi dal secondo comma dell'art. 387-*bis* c.p.

I presupposti: a) la documentazione rilevante

I presupposti per l'arresto sono rappresentati, in primo luogo, da "*documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica*" (dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, e la persona risulti aver commesso i reati indicati…).

Il riferimento alla **documentazione video fotografica** non presenta margini di incertezza trattandosi di espressione utilizzata anche nell'arresto per flagranza differita per manifestazioni sportive e in numerose fattispecie incriminatrici, sicchè si potrà applicare la relativa giurisprudenza. Il riferimento alla legittimità dell'acquisizione sembra riferita alla "*altra documentazione*" prevista dalla disposizione, seppur appare difficilmente ipotizzabile la rilevanza del tema in presenza di fotografie o videoregistrazioni depositate dalla vittima del reato in tempi strettissimi che documentano quanto accaduto poco prima e che inevitabilmente la riprenderanno rendendola titolare della disponibilità dell'immagine o comunque acquisite dalla polizia giudiziaria (ad esempio immagini di videosorveglianza) legittimamente.

Sulla nozione di **dispositivi di comunicazione informatica o telematica sono utili numerose disposizioni del codice penale ad esempio** (artt. 616, ultimo comma, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, del codice penale; art. 266-*bis* c.p.p.).

L'ipotesi più frequenta sarà il deposito di mail, sms, Whatsapp (scritti, vocali, con foto e video).

I presupposti: b) il contenuto della documentazione rilevante

Dalla documentazione indicata deve emergere ***inequivocabilmente il fatto*** e risultarne autore la persona. In tal modo si restringe significativamente la documentazione utile, potendosi utilizzare le interpretazioni offerte per l'identica espressione utilizzata per la flagranza differita per la violenza sportiva.

La documentazione **deve *consentire di accertare il fatto rilevante*, dunque commesso dalla persona per cui si procede entro le precedenti quarantotto ore** (cfr. sub). Ad esempio: la fotografia o il video

[56] S.C. nn. 7915/2019, Rv. 275627; 19759/2019, Rv. 277521.

dovranno non solo ritrarre o riprodurre una condotta rilevante dell'autore ma anche consentire la sua collocazione temporale nelle quarantotto ore precedenti[57].
Particolare rilievo potranno assumere le mail (purché sia univoca l'orario della ricezione e il suo autore) e spesso SMS e Whatsapp (di qualunque contenuto) in cui è univoco chi riceve e l'orario ed è agevolmente individuabile colui che in via.

I presupposti: c) la legittimità dell'acquisizione.
Sulla documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, la relazione di accompagnamento precisa che la documentazione comprovante in modo inequivoco il fatto di reato e il suo autore possa essere ottenuta "*anche da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, nel rispetto della normativa unionale e nazionale sul trattamento dei dati personali (il riferimento, in generale, è al regolamento (UE) n. 679/2016 e al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, mentre per quanto attiene, più in particolare, alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei reati, viene in rilievo la speciale disciplina di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018). Con la modifica proposta, oltre ai video e alle immagini, sarà quindi possibile acquisire anche altri tipi di documentazione, ovvero altri elementi utili estrapolati, nel rispetto della normativa sulla privacy, da applicazioni informatiche o telematiche (si pensi, ad esempio, alle chat o alla condivisione di una posizione spaziale, spontaneamente offerte dalla persona offesa)…".*

Gli ordinari presupposti
Naturalmente devono ricorrere gli ordinari presupposti dell'arresto in ordine alla configurabilità del reato[58], in cui assumono rilievo (a questi fini) anche le sole dichiarazioni della persona offesa con gli usuali criteri di valutazione[59].

Profili procedimentali
L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
Si applicano, poi, le ordinarie disposizioni relative all'arresto.

12.3. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare da parte del pubblico ministero (art. 11)
L'articolo 11 della legge n. 168/2023[60] interviene in materia di **allontanamento d'urgenza dalla casa familiare** introducendo ulteriori commi all'articolo 384-*bis* c.p.p.

---

[57] La diversa interpretazione, per cui potrebbe tenersi conto di documentazione attestante fatti anche precedenti, ma acquisita attraverso dichiarazioni della persona offesa che colloca l'ultimo segmento di abitualità nelle precedenti quarantottore, non è apparsa convincente per l'univoca indicazione testuale al *fatto* commesso e per la natura dell'arresto differito diretta ad ampliare l'area della flagranza ma senza allontanarsene dal concetto di commissione del reato immediatamente prima dell'intervento della polizia giudiziaria.
[58] Secondo la costante giurisprudenza "*In sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento.*" (S.C. n. 15427/2023).
[59] In tema di gravità indiziaria per l'adozione di una misura cautelare la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "*…le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni al fine della valutazione di attendibilità estrinseca* (S.C. n. 44663/2018, Rv. 273981).
[60] **Art. 384-*bis* (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare)**

- viene inserito tra quelli per cui vi è l'accelerazione della valutazione della richiesta di misura cautelare ai sensi dell'art. 362-*bis* c.p.p.;
- viene reso a trattazione prioritaria, modificando l'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p.

Cenni sull'allontanamento urgente della polizia giudiziaria.

Come si vedrà, la nuova disposizione in parte richiama i presupposti indicati per l'analogo provvedimento precautelare adottato dalla polizia giudiziaria.

E' noto che l'art. 384-*bis* , comma 1, c.p.p. (non modificato) prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possano disporrel'allontanamento urgente dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei seguenti casi:

- **flagranza** di uno dei delitti indicati dall'art. 282-*bis* comma 6 (delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, *575, nell'ipotesi di delitto tentato,* 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, *583-quinquies,* 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*septies*.1, 600-*septies*.2, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612, secondo comma, 612-*bis*, del codice penale, **commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente**;
- ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere **reiterate** ponendo in **grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.**

Per procedere occorre la previa autorizzazione del pubblico ministero e si applicano le disposizioni di cui agli artt. 385 ss c.p.p. (in materia di arresto e fermo).

---

1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.

2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.

2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.

Presupposti e ambito di operatività dell'allontanamento urgente del pubblico ministero (comma 2-bis).

La disposizione ripercorre termini che si rinvengono nel fermo del pubblico ministero (art. 384 c.p.p.) e nell'allontanamento urgente disposto dalla polizia giudiziaria (art. 384-*bis*, comma 1) sicchè saranno utili le relative interpretazioni offerte dalla giurisprudenza.

Il pubblico ministero può disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare sulla base dei gravi indizi di reato e in assenza di flagranza per i seguenti delitti:

1) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiaree del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.),
2) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.),
3) lesioni (art. 582 c.p.), limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate cd codice rosso;
4) atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.).
5) o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

   Detti delitti sono in parte diversi da quelli previsti per l'allontanamento urgente della polizia giudiziaria[61].

   I presupposti per l'applicazione sono:

1) fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in **grave ed attuale pericolo** la vita o l'integrità fisica della persona offesa (formula analoga all'allontanamento urgente della polizia giudiziaria, potendosi così fare riferimento alla relativa interpretazione);
2) **una situazione di urgenza che non consente di attendere il provvedimento del giudice** (formula non prevista per l'allontanamento urgente della polizia giudiziaria). Il legislatore intende colmare il lasso di tempo intercorrente tra la richiesta di misura cautelare da parte del pubblico ministero alla valutazione da parte del giudice che procede (oggi, ai sensi del nuovo art. 362-*bis* c.p.p. non oltre venti giorni). La formula adoperata, come si vedrà oltre, rende evidente che il provvedimento viene adottato quando il pubblico ministero ha la disponibilità degli atti e il tempo per attendere il provvedimento del giudice (comunque da adottare nei venti giorni) possa mettere in grave e attuale pericolo la persona offesa, circostanza che si verifica nella pratica.

Procedimento

La disposizione prevede autonome disposizioni procedurali, richiamando in sostanza, da un lato le disposizioni sul fermo del pubblico ministero, dall'altro quelle di cui agli artt. 385 c.p.p. In particolare:

[61]Da un lato, non sono ricompresi plurimi delitti (ad esempio artt. 570, 571, 612, secondo comma, c.p.); dall'altro, sono elencati alcuni delitti ivi ricompresi (artt. 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 612-*bis*, c.p.), ma senza il riferimento all'essere **commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente** (per le lesioni aggravate cd codice rosso non vi è piena coincidenza).
ancora, si prevede una ampia categoria (con minaccia o violenza alla persona per il qualela legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni) che solo in parte ricomprende quelli previsti per l'allontanamento urgente della polizia giudiziaria (art. 583-*quinquies* c.p.) e, comunque, senza il riferimento all'essere **commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, pur se la tipologia di misura (allontanamento dalla casa familiare) naturalmente riguarderà autore e vittima legati da una relazione tale da avere una "casa familiare"** Vi possono rientrare, ad esempio, i delitti previsti dagli artt. 610 e 614 c.p.

- entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto con il quale è stato disposto l'allontanamento urgente il pubblico ministero ne richiede la **convalida al giudice per le indagini preliminari** competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito (comma 2-ter, analogo al comma 1 dell'art. 390 c.p.p., pur senza il riferimento alla possibilità di ordinare la liberazione la liberazione dell'arrestato o fermato);
- il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantottoore deve fissare l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore (comma 2-quater, analogo al comma 2 dell'art. 390 c.p.p.;
- il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene **inefficace** in caso di mancata osservanza da parte del pubblico ministero delle prescrizioni di cui al comma 2-*ter* (comma 2-*quinquies*, analogo al comma 3 dell'art. 390 c.p.p.*);*
- si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti c.p.p. in materia di convalida dell'arresto in flagranza di reato e/o del fermo di indiziato di delitto (comma 2-*sexies).*

Il concreto ambito di applicabilità.

Orbene, ferma restando l'utilità della nuova disposizione che incrementa gli istituti di tutela della persona offesa, va sottolineato come essa configuri una misura precautelare del pubblico ministero con contorni e connotati autonomi, non sovrapponibili all'allontanamento urgente della polizia giudiziaria, al fermo o ad altro istituto. In definitiva, si introduce un istituto che, pur con una *ratio* condivisibile, presenta problematicità di inquadramento e di coordinamento con gli altri istituti precautelari e cautelari, da collocare nel reticolo di misure previste in materia a tutela della persona offesa (specifiche misure precautelari, arresto con flagranza differita, specifiche misure cautelari con procedura accelerata).

Di particolare rilievo appare il riferimento alla dizione della impossibilità "*per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice*" e l'essere svincolato dalla flagranza (o quasi flagranza), con attribuzione della competenza al pubblico ministero.

Dunque, la nuova disposizione, scartata dal legislatore l'ipotesi del fermo del pubblico ministero (o della polizia giudiziaria prima della assunzione della direzione delle indagini dallo stesso pubblico ministero), prevede che tale organo possa intervenire in una situazione di urgenza estrema (pericolo concreto e attuale per la parte offesa e reiterazione delle condotte), tale da non consentire un tempestivo provvedimento del giudice per rispondere alla richiesta di misura cautelare avanzata. Pur se le nuove disposizione (art. 362-bis, comma 3, c.p.p.) impongono al giudice venti giorni per provvedere sulla richiesta del pubblico ministero (**come si vedrà oltre, per un catalogo di delitti, però, non pienamente coincidente con quelli rilevanti in questa sede**[62]), non può escludersi che (pur in assenza di flagranza o quasi flagranza o flagranza differita per cui operano, per i delitti previsti, diversi istituti, compreso l'allontanamento urgente della polizia giudiziaria), in questo tempo potrebbe essere grave ed attuale il pericolo per la vita o l'integrità fisica della persona offesa. In questi casi il legislatore richiede al pubblico ministero di intervenire, sempre che sia stato ordinariamente investito del tema con l'iscrizione della notizia di reato, con piena conoscenza degli atti depositati dalla polizia giudiziaria, e l'eventuale

[62] *Articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti".*

svolgimento di indagini, compreso l'esame della persona offesa entro i tre giorni (qualora si tratti di uno dei delitti che prevede tale incombenza).

La tempestività dell'iscrizione, con la naturale competenza del pubblico ministero da questo momento, assicura la celerità dell'intervento atteso che la polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 347, comma 3, c.p.p. (modificato dalla l. n. 69/2019), dà comunicazione immediata della notizia di reato (anche in forma orale, facendo seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e documentazione di cui ai commi 1 e 2), in presenza: a) dei reati cd codice rosso (tutti ricompresi testualmente o perché puniti con pena superiore nel massimo a tre anni e commessi con minaccia o violenza alla persona), b) "*e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza*" (ipotesi che si verifica se la polizia giudiziaria ritiene che vi sia un pericolo concreto e attuale per l'incolumità della persona offesa e non possa intervenire con propri provvedimenti precautelari). In tali casi il pubblico ministero di turno dà le indicazioni sull'immediato deposito presso la Procura.

In sintesi, l'urgenza di provvedere (scartato l'istituto del fermo) si verifica, di norma, dopo l'iscrizione della notizia di reato:

- già all'atto del deposito della comunicazione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria, con apposita evidenziazione della richiesta, tenendo conto della celerità imposta dall'art. 347, comma 3, c.p.p. e l'ordinaria necessità di iscrizione pur dopo la comunicazione urgente prevista dall'art. 347, comma 3, c.p.p. e l'immediato deposito per iscritto, secondo le indicazioni impartite dal pubblico ministero di turno, presso l'Ufficio di Procura;
- o dopo l'esame della persona offesa nei tre giorni dell'iscrizione della notizia di reato, se non già avvenuta all'atto della ricezione della denuncia querela (secondo le disposizioni impartire da questa Procura);
- o dopo le prime indagini svolte;
- anche nel corso del procedimento in una qualunque fase in cui sorga l'urgenza impellente; ad esempio, dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-*bis* c.p.p. che rappresenta un momento di particolare pericolo per la persona offesa, tanto che questa Procura prevede, a sua tutela, particolari modalità di notifica sempre a mezzo polizia giudiziaria che dovrà ascoltarla per accertare se l'indagato, dopo avere ricevuto l'avviso 415-bis c.p.p. ha assunto atteggiamenti pericolosi;

  Pur se non è stato introdotto il fermo del pubblico ministero fuori dei casi di pericolo di fuga vanno esaminati i **casi residuali che possono verificarsi con l'informativa orale al pubblico ministero di turno da parte della polizia giudiziaria, sempre che non siano applicabili i diversi istituti precautelari,** qualora la stessa polizia giudiziaria ravvisi "**ragioni di urgenza**" (anche per delitti cd codice rosso) ex art. 347, comma 3, c.p.p. per tale informativa

  All'esito della comunicazione orale il pubblico ministero di turno potrà:

- generalmente, dare indicazioni sul deposito della comunicazione della notizia di reato presso l'Ufficio di Procura (rientrandosi così nell'ipotesi sopra indicata), con l'ordinaria urgenza di trattazione secondo l'organizzazione dell'Ufficio;
- ovvero, in casi che si presume siano limitati, qualora ravvisi un pericolo *ad horas* e non sia possibile adottare particolari forme di tutela, "*assumere la direzione delle indagini*" con acquisizione immediata degli atti dalla polizia giudiziaria (non essendo consentite disposizioni orali previste, ad esempio, nel comma 1 dell'art. 384-*bis*), potendo poi adottare il provvedimento di allontanamento urgente, compatibilmente con la necessità di esaminare gli atti e di procedere alle opportune valutazioni.

I limiti della disposizione rispetto alla tutela delle persone offese di delitti di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica.

Rinviando integralmente a quanto esposto al par. 11.1 in ordine alla mancata adozione di una norma sul fermo del pubblico ministero, vanno evidenziati due limiti della disposizione in esame che rischiano di depotenziare in modo significativo la tutela delle persone offese di delitti di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica.

In primo luogo, la misura applica potrebbe non essere adeguata e idonea rispetto alla gravità del fatto, occorrendo una più incisiva tutela con la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari (come nel caso di fermo del pubblico ministero o della polizia giudiziaria) per cui il pubblico ministero sarà costretto a valutare se richiedere la misura cautelare custodiale (attendendo fino a venti giorni secondo la nuova normativa) o adottare il provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare (richiedendo con la convalida una misura custodiale) nella speranza che l'indagato la rispetti.

A ciò si aggiunge che **non è consentita l'applicazione provvisoria del braccialetto elettronico**, che almeno consentirebbe un monitoraggio a distanza dell'indagato.

Potrebbe ritenersi utile la segnalazione al prefetto ex art. 3.1 d.l. n. 93/2013, conv. dalla l. n. 119/2013, qualora sia consentito sulla base dei delitti ivi previsti, ma il procedimento non consentirebbe mai l'adozione della vigilanza dinamica prima dell'intervento del giudice.

12.4. Le linee guida.

Va modificato il progetto organizzativo sulla competenza dei Magistrati del Gruppo specializzato come previsto con riferimento ai reati che consentono l'ammonimento del questore (cfr. supra par. 7.2), in quanto anche la categoria "*di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni*, che consente l'allontanamento urgente dalla casa familiare richiede una "relazione" che già comporta la competenza del Gruppo.

Sull'arresto con flagranza differita non sono necessarie particolari indicazioni, seppur si modificherà la direttiva alla polizia giudiziaria per inserire anche tale arresto obbligatorio.

Sull'allontanamento urgente del pubblico ministero, dovrà darsi corso a quanto su indicato in linea generale, tenuto conto dell'organizzazione dell'Ufficio (turno esterno/urgenze svolto dai 10 magistrati, con turno interno violenza genere svolto dai magistrati del gruppo specializzato assegnatari delle relative notizie di reato, esaminate in giornata), per cui:

a) di norma sarà il pubblico ministero assegnatario che valuterà, fin dal momento dell'iscrizione i presupposti del provvedimento;
b) qualora la polizia giudiziaria segnali l'urgenza nella Comunicazione Notizia di Reato, il fascicolo sarà trattato come con richiesta di misura cautelare, per cui il pubblico ministero assegnatario del gruppo specializzato di turno interno violenza di genere opera con le relative modalità;
c) se interpellato dalla polizia giudiziaria il pubblico ministero di turno esterno:

1) nelle ipotesi ordinarie, si limiterà a valutare l'urgenza rappresentata dalla polizia giudiziaria tenuto anche conto della possibilità di applicare gli altri istituti precautelari, e potrà dare indicazione sul deposito (a mano) della Comunicazione della notizia di reato secondo le ordinarie modalità per gli atti urgenti, eventualmente invitando la polizia giudiziaria ad adottare opportune cautele. Il procedimento,

secondo le modalità previste per i procedimenti codice rosso[63], gli atti urgenti e procedimenti con richiesta misura cautelare, sarà immediatamente iscritto e assegnato al pubblico ministero turno Violenza di Genere con onere di una prima valutazione da parte del pubblico ministero turno esterno nel solo caso di iscrizione il sabato o nei giorni festivi e, comunque, quando non opera il turno. Il fascicolo sarà trattato come con richiesta di misura cautelare, dunque, consegnato dall'Ufficio primi atti, con urgenza alla Segreteria del pubblico ministero assegnatario**, con l'obbligo della polizia giudiziaria di conferire col magistrato.**

2) qualora lo stesso pubblico ministero di turno esterno ritenga che vi sia un'urgenza indifferibile, tale da assumere "la direzione delle indagini", disporrà l'immediato deposito degli atti da parte della polizia giudiziaria, con le modalità ritenute opportune, e adotterà il provvedimento urgente che poi avrà l'ordinario prosieguo (iscrizione, assegnazione, richiesta convalida, etc.).
   Questo Procuratore ritiene che l'ipotesi ora indicata possa verificarsi in casi estremamente rari, ad esempio, come quando il pubblico ministero interviene per un omicidio. Infatti:
   - vi sono plurimi istituti precautelari idonei ad assicurare la tutela della persona offesa nei casi in questione;
   - la disposizione si riferisce al concreto e attuale pericolo di reiterazione delle condotte, circostanza che rappresenta un'urgenza estrema non colmabile attraverso cautele ordinarie adottabili dalla polizia giudiziaria;
   - va privilegiato l'ordinario immediato esame da parte del pubblico ministero turno violenza di genere, assegnatario del procedimento che interviene (disposto l'immediato deposito della Comunicazione Notizia di Reato) il giorno successivo (ad eccezione dei giorni in cui il turno non opera).
     In ogni caso dopo un periodo di sperimentazione, corrispondente a tre mesi, in cui tutti i magistrati svolgeranno il Turno esterno si verificheranno le ricadute sul pubblico ministero turno esterno e sui pubblico ministero assegnatari. Non si ritiene, al momento, di prevedere un autonomo turno esterno dei magistrati del gruppo specializzato per la loro esiguità (cinque) e perché è comunque utile che tutti i magistrati dell'ufficio affrontino i temi in esame.

Sarà integrata nei sensi indicati la direttiva alla polizia giudiziaria.

Per il personale amministrativo dell'Ufficio Primi atti si ribadisce che la Comunicazione Notizia di Reato depositata con richiesta di allontanamento urgente del pubblico ministero è equiparata al fascicolo con richiesta di misura.
Compatibilmente con l'organizzazione dell'Ufficio, nel caso di richiesta di misura cautelare e di allontanamento urgente sarà apposta sulla copertina l'indicazione "Vi è richiesta di provvedimento urgente". L'indicazione appare opportuna in quanto potrebbe trattarsi di delitti diversi da quelli cd Codice rosso (precisamente, art. 582 c.p. nelle ipotesi perseguibili d'ufficio, ovvero altro delitto con pena superiore a tre anni commesso con minaccia o violenza, ad esempio, artt. 610, 614 c.p.) ove non vi è l'apposita annotazione che lo evidenzia (bollino rosso)

[63] Si ricorda che i reati che consentono l'allontanamento urgente disposto dal pubblico ministero non coincidono con quelli cd codice rosso, precisamente, artt. 582 c.p. nelle ipotesi perseguibili d'ufficio, ovvero altro delitto con pena superiore a tre anni commesso con minaccia o violenza, ad esempio, artt. 610, 614 c.p.

13. Le disposizioni in materia di misure cautelari: a) sui criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive (art. 13).

I numerosi interventi in materia di misure cautelari evidenziano la particolare esigenza del legislatore di assicurare una tutela effettiva e immediata alle vittime dei reati, in generale e nella materia in esame.
Gli interventi si pongono nella scia delle plurime modifiche adottate con la l. n. 69/2019, con la particolarità, oggi, di coinvolgere anche la fase dei tempi del Giudice che esamina le richieste del pubblico ministero.
Va premesso che gli interventi sono inseriti in numerosi articoli (4, 7, 8, 12 e 13) in modo disorganico
Il mancato coordinamento degli interventi, con la mancata considerazione dei rapporti tra disposizioni generali (capo I) e la parte relativa alle misure coercitive (capo II) comporta alcuni problemi interpretativi che saranno affrontati oltre e che potranno essere risolti tenendo conto della ratio delle disposizioni.

13.1. Le nuove disposizioni.

13.1.1. *Le nuove deroghe ai criteri di scelta delle misure cautelari.*

L'articolo 13 della l. n. 168/2023 (*Ulteriori disposizioni in materiadi misure cautelari coercitive)* interviene, in primo luogo, prevedendo espresse deroghe ai criteri di scelta delle misure cautelari modificando l'art 275-*bis* c.p.p. [64].
Ai sensi del secondo periodo dell'art. 275-*bis* c.p.p., la misura cautelare della custodia in carcere non può essere applicata se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.
Il terzo periodo prevede alcune deroghe:

1) incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.),
2) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.),
3) *stalking* (art. 612-*bis* c.p.),
4) diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-*ter*)
5) gravi delitti di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 (O.P.),
6) e quando rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, c.p.p. (arresti domiciliari).

   Viene inserito un ultimo periodo per cui la deroga opera anche per i seguenti delitti:

---

[64] **Art. 275. Criteri di scelta delle misure.**
….
2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. ***La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.***

- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare edel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.);
- lesioni personali (art. 582 c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

13.1.2. ***Le modifiche sulle condizioni di applicabilità delle misure cautelari.***

L'articolo 13 consente di applicare misure cautelari, anche custodiali, in deroga agli ordinari presupposti previsti[65].

In particolare, l'art. 280, comma 3-*bis,* c.p.p., oggi consente di applica la misura cautelare, anche custodiale, per i seguenti delitti:

- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare edel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.); disposizione che oggi, con l'innalzamento della pena massima ad anni tre e mesi sei, consentirebbe l'applicazione solo di misure non custodiali (salva la misura applicata all'esito dell'arresto obbligatorio);
- lesioni personali (art. 582 c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale; disposizione che (essendo punta con la pena fino a tre anni di reclusione, non potendo computarsi le aggravanti ordinarie ex art. 278 c.p.p.) non consentirebbe l'applicazione di alcuna misura coercitiva, custodiale o non custodiale (salvo l'art. 282-bis c.p. e la misura a seguito di arresto facoltativo).

  Con specifico riferimento all'applicazione della custodia cautelare in carcere, sempre consentita per le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) e b), e alla lett. c) solo in alcune ipotesi, oggi l'intervento legislativo è strutturato in modo tale da consentirla anche nel caso di pericolo di commissione di delitti della stessa specie. Infatti, il comma 3-bis introduce una formula analoga a quella del comma 3 dello stesso articolo ("*la disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di colui che abbia trasgredito la misura*") per il quale la Corte di cassazione ha già ritenuto la non applicabilità del limite previsto[66].

  A sostegno di tale interpretazione militano:

- la *ratio* della disposizione,
- la contemporanea modifica in precedenza ricordata dell'art. 275, comma 2-*bis*, c.p.p. che indicando i criteri di scelta della misura, impone una deroga anche per i due delitti in esame;

---

[65] **Art. 280. Condizioni di applicabilità delle misure coercitive.**
1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

[66] S.C. n. 108/2020, Rv. 278554.

La misura cautelare consentita nel caso di arresto obbligatorio per art. 387-bis c.p.

L'art. 13, infine, colma un evidente insufficienza della disposizione che, con la l. n. 69/2019, ha previsto l'arresto obbligatorio nel caso di violazione dell'art. 387-bis c.p. Si amplia l'ambito di applicazione dell'art. 391, comma 5, c.p.p., anche ai casi di arresto eseguito per il delitto di cui all'art. 387-*bis* c.p.[67].

13.2. Le linee guida.

L'ampliamento dei criteri di scelta e delle condizioni di applicabilità delle misure consentire un incremento della tutela della persona offesa potendosi, ad esempio, richiederle nei frequenti casi di lesioni aggravate cd codice rosso in cui attualmente i limiti e criteri di calcolo della pena non lo consentivano.

Sono modificate le disposizioni sulle modalità conseguenti all'arresto obbligatorio per art. 387-bis c.p. (che prima non consentiva la misura cautelare), per cui si procederà di norma a direttissima con richiesta di misura cautelare (anche di custodia cautelare in carcere) e ordinaria comunicazione al pubblico ministero assegnatario del procedimento in cui è stata adottata la misura violata per la richiesta di aggravamento.

Andrà precisata nella direttiva alla polizia giudiziaria la modifica introdotta.

14. Le disposizioni in materia di misure cautelari: b) Rafforzamento delle misure cautelari e dell'applicazione del cd. braccialetto elettronico (art. 12)

14.1. Le nuove disposizioni.

L'articolo 12 della l. n. 168/2023 (*Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico)* interviene con plurime modifiche al codice di procedura penale in due materie:

a) rafforzamento delle **misure cautelari;**
b) prescrizione del **braccialetto elettronico con** determinate modalità.

14.1.1. ***Le modifiche in materia di applicazione del cd braccialetto elettronico in linea generale (art. 275-bis c.p.p.).***

L'articolo 12 della l. n. 168/2023 modifica l'art. 275-*bis*, comma 1, c.p.p. [68], che disciplina le *Particolari modalità di controllo* previste nel caso di applicazione degli arresti domiciliari eliminando il riferimento al

---

[67] **Art. 391. Udienza di convalida.**

….

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati ***nell'articolo 387-bis del codice penale o*** nell'articolo 381, comma 2 ***del presente codice*** ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.

[68] Codice di procedura penale.

Art. 275-bis. Particolari modalità di controllo.

1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, ~~quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria~~ ***previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria.*** Con lo

previo accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria, e sostituendolo con la verifica della "relativa fattibilità tecnica".

Per semplicità, così come indicato nella rubrica, è opportuno premettere che le modalità di controllo sono costituite dal cd **braccialetto elettronico**.

Come è noto, esistono due tipi di braccialetto elettronico e l'Autorità giudiziaria nei provvedimenti che emette li indica:

a) il braccialetto elettronico per gli arresti domiciliari consiste in una cavigliera apposta alla gamba all'indagato contenente una scheda sms collegata a un modem installato nell'abitazione (in caso di assenza di segnale viene installata una linea fissa); l'allarme scatta all'indagato e alla sala operativa della polizia giudiziaria delegata al controllo[69] nel caso di: allontanamento dall'abitazione, insufficienza delle batterie, manomissione degli apparecchi, mancato collegamento tra cavigliera e modem;

b) il braccialetto elettronico antistalking, da applicare sempre nelle misure non custodiali ove previsto, consiste:

- in un apparecchio simile a un cellulare che la donna deve portare con sé;
- in una cavigliera apposta alla gamba all'**indagato** contenente una scheda sms collegata a un apparecchio tipo telefonino che lo stesso indagato deve portare; l'allarme scatta all'indagato, alla persona offesa e alla sala operativa della polizia giudiziaria delegata al controllo[70] nel caso di: avvicinamento alla persona offesa, insufficienza delle batterie, manomissione degli apparecchi, mancato collegamento tra cavigliera e apparecchio tipo telefonino che l'indagato deve portare con sé.

  Si elimina la previa verifica della disponibilità ormai inutile in quanto vi è ampia disponibilità con obbligo dell'operatore incaricato di applicare il braccialetto elettronico in tempi determinati[71].

  Viene introdotta una previa verifica della fattibilità tecnica in considerazione del fatto che è possibile che nella zona sia assente il segnale GPS o GPM ovvero per altre ragioni derivanti dalla conformazione del territorio. E' possibile anche, nel caso di braccialetto antistalking, che ove abita la parte offesa non vi sia segnale GPM (e non è prevista l'installazione di una rete fissa) ovvero che nei luoghi di spostamento della parte offesa o dell'indagato si perda il segnale.

Dunque, nel caso di arresti domiciliari (per qualunque tipologia di reato):

a) il giudice applica gli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in atto prevedendo necessariamente l'applicazione del cd braccialetto elettronico (ex artt. 284 e 275-bis, comma 1, c.p.p.), salvo che non ne sia ravvisata l'esigenza applicando i cd arresti domiciliari semplici (disposizione modificata) con obbligo di motivazione rafforzata;

---

stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

[69] Le sale operative sono presenti nelle Questure e nei Comandi gruppo carabinieri e Guardia di Finanza.

[70] Le sale operative sono presenti nelle Questure e nei Comandi gruppo carabinieri e Guardia di Finanza.

[71] Si legge nelle relazioni di accompagnamento al disegni di legge di iniziativa governativa, AC1294: "*L'analisi dei dati dell'ultimo triennio (2019-2022) mostra che, nel periodo di vigenza del precedente contratto (che prevedeva, come quello attuale, l'attivazione di una quantità massimale di dispositivi pari a 1.200 unità mensili), nonostante le disposizioni straordinarie introdotte per fronteggiare e gestire l'emergenza legata alla pandemia da COVID-19, il rapporto tra la disponibilità di dispositivi elettronici e le richieste di applicazione è stato costantemente "in positivo", atteso che la dotazione strumentale di braccialetti non è mai risultata insufficiente rispetto all'effettivo fabbisogno applicativo* ***(1.200 braccialetti attivabili mensilmente contro 426 richieste, in media, di attivazione, pari al 35,5% della disponibilità strumentale)*****".**

b) il giudice, nel prevedere l'applicazione del braccialetto elettronico dispone che si applichi la custodia cautelare in carcere (ovvero questa prosegua) in assenza di consenso dell'indagato ex art. 275-*bis*, comma 2, c.p.p. (disposizione non modificata);
c) acquisito il consenso, la polizia giudiziaria, in sede di esecuzione, dovrà accertare la "fattibilità tecnica" (disposizione introdotta);
d) qualora l'accertamento della "fattività tecnica" sia positivo, non vi saranno problemi esecutivi.
e) qualora l'accertamento della "fattività tecnica" sia negativo, in assenza dei mezzi tecnici idonei a garantire un effettivo controllo, dovrebbe continuare ad eseguirsi la custodia cautelare in carcere (nel caso di sostituzione della misura) ed applicarsi la misura della custodia in carcere (col trasferimento dell'indagato in carcere).

Questa conclusione va confrontata con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 20769/2016) che in materia di disponibilità dei braccialetti elettronici imponeva al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta trattandosi di circostanza estranea alla volontà dell'interessato in particolare nel caso di sostituzione della misura[72]. Si ritiene, peraltro, che la situazione esaminata dalle Sezioni Unite fosse diversa, riferendosi alla mancata disponibilità del braccialetto elettronico, laddove oggi si accerta che questo strumento di controllo non può svolgere la propria funzione, sicchè viene meno la ragione per cui era stata ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze del caso concreto.

Le modifiche nel caso di manomissione del braccialetto elettronico.

L'art. 12 l. n. 168/2023 modifica anche l'art. 276, comma 3 c.p.p., che disciplina gli effetti della trasgressione delle prescrizioni imposte con una misura cautelare, specificamente il comma 1-ter prevedendo l'applicazione della **misura cautelare in carcere nel caso di manomissione del braccialetto elettronico, comunque applicato (artt.** 282-*bis*, **282-ter e 284 c.p.p.)[73].**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 18 d.l. n. 341/2000, conv. con l. n. 4/2001, "*Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*".

---

[72] Questa la massima: „Il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto della impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. (La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che, all'accertata indisponibilità del congegno elettronico non può conseguire alcuna automatica applicazione nè della custodia cautelare in carcere, nè degli Arrest domiciliari tradizionali).".

[73] **Codice di procedura penale.**

Art. 276. Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte.

1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ***e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter***, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.

14.1.2. *Le modifiche all'art. 282-bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare): l'incremento dei delitti che consentono la misura, la contestuale obbligatoria applicazione del braccialetto elettronico con distanza minima.*

Sempre l'art. 12 l. n. 168/2023 modifica l'art. 282-bis, comma 6 c.p.p.[74], che consente la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare prevista dal comma 1 (cui può aggiungersi la prescrizione del divieto di avvicinamento ai sensi del comma 2) anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p. (reclusione superiore nelmassimo a tre anni) per i seguenti delitti **commessi in danno dei prossimi congiunti o dei conviventi,** con l'inserimento delle fattispecie di tentato omicidio (art. 56-575) e di deformazione mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies*).

Pertanto, la misura è oggi applicabile per i seguenti delitti **commessi in danno dei prossimi congiunti o dei conviventi**[75]:

1) violazione degli obblighi di assistenza famigliare (art. 570 c.p.);
2) abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.);
3) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
4) tentato omicidio (art. 56-575 c.p.);
5) deformazione mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies,* c.p.);
6) lesioni personali, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o, comunque, aggravate (art. 582 c.p., ivi comprese le ipotesi aggravate cd codice rosso);
7) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.),
8) prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
9) pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
10) detenzione o acceso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
11) tratta di persone (art. 601 c.p.);
12) acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
13) violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) anche aggravata (art. 609-*ter* c.p.);
14) atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater* c.p.);
15) corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.);
16) violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.);

---

[74] **Art. 282-bis. Allontanamento dalla casa familiare.**

….

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, ***575, nell'ipotesi di delitto tentato,*** 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, ***583-quinquies,*** 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, ~~anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis~~ ***con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.***

[75] Il richiamo agli artt. 600-*septies*.1 e 600-*septies*.2 c.p. è improprio trattandosi di disposizioni che regolano una circ attenuante e le pene accessorie.

17) minaccia aggravata (art. 612, secondo comma, c.p.);
18) atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.).

La modifica assume rilievo considerando che il citato comma 6 per i delitti indicati, oltre alla deroga dei limiti di applicabilità della misura (non necessaria per plurimi reati ivi indicati, ad esempio artt. 572, 609-*bis* e ss, 612-*bis* c.p.), consente (solo per questi delitti) l'applicazione del braccialetto elettronico e, anche, nel caso di mancato consenso o non fattibilità tecnica la custodia cautelare in carcere.

Contestualmente si interviene su alcuni limiti emersi nell'applicazione pratica del braccialetto elettronico:

- le non frequenti applicazioni;
- la previsione di distanze minime, anche 100 metri, tali da non consentire l'intervento della polizia giudiziaria in caso di allarme;
- il mancato consenso che non sempre veniva prestato

Opportunamente si modifica l'ultima parte dell'articolo in esame prevedendo, per i delitti indicati:

a) **l'obbligo (non più la facoltà) di prevedere l'applicazione del braccialetto elettronico con una distanza minima di 500 metri,** salvo che la frequentazione dei luoghi sia necessaria per motivi di lavoro (in tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni);

b) l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione del braccialetto elettronico; consenso necessario ai sensi dell'art. 275-*bis* c.p.p richiamato;

c) l'applicazione anche congiunta di ulteriori misure cautelari, anche più gravi qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica del braccialetto elettronica, verifica necessaria ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p. richiamato.

Dunque, il provvedimento applicativo della misura dell'allontanamento dalla casa familiare (eventualmente con la prescrizione del divieto di avvicinamento a persone e luoghi) avrà natura obbligata e complessa prevedendo:

- **l'obbligo del braccialetto elettronico con distanza minima di 500 mt., salvo deroghe consentite** (eventualmente in sede di richiesta di modifica) solo nel caso di necessaria frequentazione dei luoghi di lavoro, prescrivendo comunque modalità tali da tutelare la persona offesa. Non è prevista alcuna deroga ulteriore, ad esempio in ordine alla distanza sicchè, ad esempio, nel caso di abitazione dell'indagato ad una distanza inferiore prevalgono le esigenze di tutela della persona offesa (ed infatti qualora non vi sia il consenso saranno applicate ulteriori misure, ad esempio il divieto di dimora);
- **qualora non sia prestato il consenso all'applicazione del braccialetto elettronico, l'applicazione anche congiunta di una misura più grave.** E' il provvedimento applicativo che dovrà prevedere la misura ritenuta adeguata all'indagato e idonea a tutelare la persona offesa, qualora non sia prestato il consenso, trattandosi di condotta naturalmente idonea a fare ritenere una maggiore pericolosità e una maggiore necessità di tutela della persona offesa. A seconda della pericolosità manifestata potranno essere previsti:

– una misura più grave, come gli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico e, in caso di mancato consenso, la custodia cautelare in carcere ex art. 275 bis, comma 1, c.p.p.) ovvero il divieto di dimora;
– una misura anche congiunta e più grave (come il divieto di dimora) ovvero altra misura congiunta (come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per più giorni);

- qualora (prestato il consenso) sia accertata la non fattività tecnica, si verificano le medesime conseguenze indicate supra n. 2 in considerazione della testuale formulazione normativa che evidenzia la priorità della tutela della persona offesa. Anche in questo caso sembra (e, comunque, è opportuno) che il provvedimento applicativo (per evitare ulteriori tempi di attesa, fermo restando l'esecutività del provvedimento e l'operatività delle prescrizioni) debba prevedere quali misure obbligatoriamente sono imposte, pur se appare logico che siano indicate misure non custodiali (a partire dal divieto di dimora) atteso che non sono stati applicati gli arresti domiciliari.

14.1.3. *Le modifiche all'art. 282-ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa): l'incremento dei delitti che consentono la misura, la contestuale obbligatoria applicazione del braccialetto elettronico con distanza minima.*

Ulteriori modifiche previste dall'art. 12 l. n. 168/2023, analoghe a quelle relative all'art. 282-*bis* c.p.p., coinvolgono il **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,** di cui all'art. 282-*ter* c.p.p.[76], estendendone la portata, attraverso la riscrittura del comma 1 e la modifica del comma 2. E**vidente la *ratio* di prevedere le forme di tutela rafforzate (con braccialetto elettronico, ovvero misure congiunte anche più gravi nel caso di mancato consenso o non fattibilità tecnica)**.
In sintesi, si riporta la nuova disciplina evidenziando le modifiche all'art. 282-*ter* c.p.p. che prevede il divieto di avvicinamento a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero alla stessa persona offesa[77]:

a) **si amplia l'ambito dei delitti che consentono l'applicabilità della misura, attraverso un richiamo (mobile) all'art. 282-bis, comma 6, c.p.p.**; pertanto si può fare riferimento

[76] **Art. 282-ter. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.**
~~1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis~~.
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere ~~una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.~~ ***una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle modalità particolari di controllo prevista dall'articolo 275-bis.***
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

[77] E' noto che il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligodi mantenere una determinata distanza dalla persona offesa può limitarsi ad indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto deisuddetti princìpi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente (Cass. Pen. Sez. unite, sent. n. 39005/2021).

all'elencazione esposta supra e alle ragioni per cui sono inseriti delitti che già consentono la misura (comma 1, secondo periodo);

b) per ogni tipologia di delitto che consente la misura:
   - si conferma il contenuto del provvedimento, ma si impone **una distanza non inferiore a cinquecento metri** per (comma 1, primo periodo); distanza minima doverosa indipendentemente dall'applicazione del braccialetto elettronico;
   - si conferma la possibilità di applicare il braccialetto elettronico (comma 1, primo periodo, ultima parte);

c) si prevede (riprendendo esattamente quanto previsto all'art. 286-bis, comma 6, c.p.p.):
   - che **con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede (obbligatoriamente) l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso al braccialetto elettronico** (comma 1, terzo periodo);
   - che, **qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica del braccialetto elettronico il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure, anche più gravi** (comma 1, quarto periodo);
   - quando la frequentazione dei luoghi su indicati sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni (comma 4).

   Dunque, si può richiamare quanto esposto in precedenza per l'art. 282-*bis*, comma 6, c.p.p. a partire dall'obbligatoria imposizione del braccialetto elettronico, con distanza minima di 500 metri, fino agli effetti del mancato consenso ovvero la non fattibilità tecnica.

d) qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza prevedendo (innovativamente) **una distanza non inferiore a cinquecento metri, "disponendo" (obbligatoriamente) l'applicazione del braccialetto elettronico (comma 2)**. Quando la frequentazione dei luoghi su indicati sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni (comma 4).

   Proprio la previsione dell'obbligatorietà del braccialetto elettronico in questi casi dimostrano l'obbligatorietà anche nei casi previsti dall'art. 282-bis, comma 6, c.p.p. a tutela diretta della persona offesa;

e) resta ferma la possibilità di vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone su indicate (comma 3, non modificato);

In conclusione, la disposizione, seppur non scritta in modo chiaro, prevede che:

a) **per ogni tipologia di delitto** che consente la misura va imposta **una distanza non inferiore** a cinquecento metri e può essere applicato il braccialetto elettronico (comma 1, primo periodo); qualora sia applicato il braccialetto elettronico e non vi sia il consenso dell'interessato ovvero non vi sia la fattibilità tecnica vi sono gli effetti sotto indicati;

b) **per i delitti di cui all'art. 282-*bis*, comma 6, c.p.p. (si ricorda, commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente)** il provvedimento **deve** prevedere (oltre che la distanza minima di 500 metri) il braccialetto elettronico (comma 1 secondo periodo), e l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso al braccialetto elettronico (comma 1, terzo

periodo); qualora si accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica il giudice impone l'applicazione (preferibilmente nello stesso provvedimento applicativo), anche congiunta, di ulteriori misure, anche più gravi (comma 1, quarto periodo);

c) **per ogni tipologia di reato** (anche se nella gran parte si tratterà dei delitti di cui all'art. 282-*bis*, comma 6), qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati **da prossimi congiunti della persona offesao da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva** ovvero di mantenere una determinata distanza **non inferiore a cinquecento metri, "disponendo" (obbligatoriamente) l'applicazione del braccialetto elettronico (comma 2), con gli effetti descritti nel caso di mancato consenso o non fattibilità tecnica;**
d) resta ferma la possibilità di vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone su indicate (comma 3, non modificato);
e) quando la frequentazione dei luoghi su indicati sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni (comma 4). Non sfuggirà la diversa formulazione prevista dall'art. 282-*bis* c.p.p. laddove prevede deroghe alla distanza minima solo "nel caso di necessaria frequentazione dei luoghi di lavoro" laddove qui rilevano anche le "esigenze abitative" su cui, prevale comunque sempre l'esigenza di tutela della persona offesa.

14.1.4. *Alcune considerazioni sulle nuove disposizioni sul braccialetto elettronico.*

Vanno guardate con estremo favore le disposizioni sul braccialetto elettronico, frutto della positiva esperienza di questi anni.

Deve però essere sottolineato che vi sono alcuni limiti che potranno essere agevolmente colmati dalle Autorità competenti.

In particolare, l'attuale contratto tra Ministero dell'Interno e società incaricata prevede termini di applicazione che per i delitti in esame sono troppo ampi, ritagliati probabilmente sull'originario utilizzo del braccialetto elettronico per i soli arresti domiciliari e lo scarso utilizzo di quello antistalking: 4 giorni qualora vi sia il segnale GSM, altrimenti 10 giorni per installare una linea fissa.

E' chiaro che 4 giorni possono essere troppi in presenza di un provvedimento di divieto di avvicinamento, anche in considerazione del fatto che l'indagato è a conoscenza dell'applicazione della misura che gli viene immediatamente notificata anche per acquisire il consenso; diversamente il pubblico ministero dovrà non eseguire la misura e attendere il giorno dell'applicazione del braccialetto indicato dalla società incaricata.

Andranno impartite opportune indicazione per la verifica della fattività tecnica che inizialmente creerà non pochi problemi applicativi.

Infine, andranno adeguatamente potenziate le postazioni per il rilievo degli allarmi, risultando in alcune occasioni i cd "falsi allarmi". Opportunamente l'art. 2, ultimo comma, della legge in esame prevede un apposito monitoraggio[78].

[78] **D.l. n. 93/2013, conv. con l. n. 119/2013.**
Art. 3 Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica
…
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere,

14.1.5 Accelerazione della valutazione della richiesta e decisione sulle misure cautelari (artt. 4, 7 e 8).

Plurime le modifiche dirette ad accelerare la valutazione della richiesta e della decisione sulle misure cautelari.

A) La previsione per il pubblico ministero di termini per la valutazione delle esigenze cautelari (art. 7)

L'art. 7 della l. n. 168/2023 *(Misure urgenti di protezione della persona offesa)* introduce termini stringenti per la valutazione delle esigenze cautelari per i delitti cd codice rosso. Viene introdotto nel codice di rito l'art. 362-bis[79].

L'ambito di operatività della nuova disposizione

a) **i delitti elencati** (in grassetto quelli per i quali non sono previste le disposizioni acceleratorie del cd codice rosso):

- tentato omicidio (artt. 56-575 c.p.);
- **costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.);**
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 esecondo comma, c.p.);
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.);**
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.);
- **interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* c.p.);**
- violenza sessuale, atti sessuale con minorenne, corruzione di minorennee violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-*bis* a 609-*octies* c.p.);
- **violenza privata (art. 610 c.p.)**
- **minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.)**
- atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.);

---

comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale, che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

[79] ***Art. 362-bis. (Misure urgenti di protezione della persona offesa)***
1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominative della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.
2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.
3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.);
- **stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate (art. 613, terzo comma, c.p.);**

b) **la relazione rilevante tra indagato, riferendosi la disposizione solo ai casi in cui i delitti supra a) siano commessi in danno:**

- del coniuge, anche separato o divorziato;
- della parte dell'unione civile
- del convivente
- di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva
- di prossimi congiunti.

Sono relazioni indicate in varie disposizioni del codice cui si potrà fare riferimento.

I termini per la valutazione

Il pubblico ministero, svolte le indagini ritenute necessarie, valuta la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato (comma 1); qualora non ravvisi i presupposti per richiedere la misura prosegue nelle indagini preliminari.

La ratio della disposizione è chiara, volendo assicurare una priorità assoluta nell'esame del procedimento per una rapida valutazione in ordine alla necessità di tutelare la persona offesa, pur se emerge con grande evidenza l'assoluto difetto di coordinamento tra le disposizioni acceleratorie fino ad ora previste per specifici delitti in ordine all'immediato esame della persona offesa o del denunciante se diverso (e comunque entro tre giorni) ovvero all'immediata comunicazione della notizia di reato o celerità nello svolgimento della delega da parte della polizia giudiziaria (art. 370, comma 2-bis, c.p.p.). Se la previsione dei delitti di cui all'art. 558-bis e 583-*bis* c.p. appare coerente (seppur sarebbe stato necessario introdurlo nelle citate disposizioni acceleratorie), l'inserimento di altre disposizioni rende incoerente e difficoltosa l'azione del pubblico ministero (si pensi all'art. 613, terzo comma, c.p. che appare estraneo alla materia della violenza di genere e/o ai danni delle donne).

Invero, l'introduzione di reati come interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* c.p.), di violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.), stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate(art. 613, terzo comma, c.p.)., se commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, imporrà non agevoli disposizioni organizzative, con una sostanziale trattazione analoga ai reati cd codice rosso. La scelta del legislatore, seppur comprensibile, appare di non semplice applicazione per la rilevante estensione delle fattispecie da "monitorare".

Il termine imposto di trenta giorni appare in realtà coerente per i delitti cd codice rosso, in cui vi è un'immediata e celere trattazione e necessaria per la tutela della persona offesa, laddove appare poco coerente per le altre fattispecie di reato.

Trattasi, in realtà, di termine che lo stesso legislatore sa essere ordinatorio o, comunque, non tassativo non prevedendo alcun provvedimento esplicativo da parte del pubblico ministero, ma solo che prosegua le indagini, limitandosi a dire ciò che è in *re ipsa* atteso che il pubblico ministero svolge naturalmente le indagini preliminari.

In definitiva sembra trattarsi di un "compromesso" con cui il legislatore "invita" il pubblico ministero a valutare al più preso le esigenze di tutela della persona offesa, esigenza che il pubblico ministero deve valutare sempre con la massima rapidità quando viene in rilievo la tutela della vita e dell'incolumità personale. Del resto, trascorso il termine previsto rimane immutata l'esigenza e l'onere del pubblico ministero di provvedere tempestivamente.

In ogni caso appare chiaro che:

- **la valutazione debba essere esplicitata in un provvedimento, seppur sommario, sempre che nei termini non si richieda l'archiviazione o la misura cautelare;**
- **la richiesta di misura può essere avanzata anche dopo l'adozione del provvedimento di valutazione negativa, in presenza di elementi sopravvenuti.**

Il controllo sui termini da parte del Procuratore Generale presso la Corte d'appello.

L'art. 8 della l. n. 168/2023[80] (*Rilevazione dei termini)* modifica l'art. 127 disp. att. c.p.p. prevedendo che il Procuratore Generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'art. 362-*bis* c.p.p. e invia al procuratore generale pressola Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

Si tratta di una disposizione che rende evidente la necessaria celerità del pubblico ministero e che si affianca al controllo sul rispetto dei termini per l'esame della parte offesa[81] (relativo a parte del nuovo catalogo oggi previsto per la valutazione della richiesta di misura cautelare).

La disposizione non è di agevole applicazione in assenza di adeguato programma informatico.

B) I termini imposti al Giudice per la valutazione delle esigenze cautelari da parte del Giudice (artt. 7 e 4)

L'art. 7, comma 3, della l. n. 168/2023[82], coerentemente con l'imposizione di termini al pubblico ministero prevede che il Giudice "provvede …. *con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria*".

Il legislatore accelera non solo l'azione del pubblico ministero ma anche quella del Giudice che provvede sulla richiesta di misura. I termini indicati sembrano avere natura perentoria alla luce del dato testuale

---

[80] **art. 127. Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale**
1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:
…
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

[81] Art. 6 d.lgs. n. 109/2006 Art. 6. Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello
«1 -bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1 -ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale».

[82] ***Art. 362-bis. (Misure urgenti di protezione della persona offesa)***
Commi 1 e 2 v Supra.
3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

della disposizione ("*provvede…**con ordinanza da adottare entro…**"**).

L'onere imposto al giudice trova riscontro negli oneri organizzativi imposti al presidente del Tribunale dall'articolo 4 della l. n. 168/2023 (*Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare)*[83] che, però, in modo incoerente prevede una disposizione extracodicistica (laddove la sua collocazione era naturalmente nelle disposizioni di attuazione del codice di rito) e appare scollegata con i delitti per i quali il giudice deve provvedere entro venti giorni.

La *Trattazione spedita degli affarinella fase cautelare* (rubrica dell'art. 4), ovvero la mera priorità prevista dall'art. 132-bis c.p.p., opera con riferimento "alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa" per i soli delitti indicati dal citato articolo, al comma 1, lett. a-bis che, anche sulla base delle modifiche introdotte dall'art. 3 della legge in esame, non corrispondono a quelli per i quali il giudice deve provvedere entro venti giorni, essendo menzionati i seguenti delitti:

1) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.);
2) costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.);
3) lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 esecondo comma, c.p.);
4) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.);
5) interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* c.p.);
6) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.);
7) stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto (art. 613, terzo comma, c.p.).

- non ricorre il limite dell'essere commessi i delitti in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti;
- sono inseriti ulteriori delitti (art. 387-bis c.p.);
- sono esclusi altri delitti (artt. 56-575, 558-bis c.p., 583-bis c.p., 610 c.p., 612, secondo comma, c.p.).

Si crea un ordinamento incoerente che lascia agli operatori del settore, peraltro a risorse invariate, plurime difficoltà organizzative che incidono sulla tutela che si vuole assicurare.

Infatti, il comma 2 dell'art. 4 prevede che i dirigenti degli uffici (giudicanti) adottano "*i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria*" riferendosi alla valutazione delle richieste di misura cautelare relativi al comma 1, senza minimamente considerare quelli per i quali sulla base della norma codicistica è imposto al giudice il termine di venti giorni.

---

[83] ***Art. 4. (Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare)***
1. Nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decretolegislativo 28 luglio 1989, n.271, è assicurata priorità anche alla richiesta di misuracautelare personale e alla decisione sulla stessa.
2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per I quali è prevista la trattazione prioritaria.

Se si vuole dare coerenza all'intervento normativo deve ritenersi che i dirigenti degli Uffici giudicanti adottino i provvedimenti organizzativi per assicurare il rispetto dei termini di venti giorni in via prioritaria, diversamente il rispetto del termine ricadrebbe incomprensibilmente e incoerentemente sui soli giudici

14.2. Le linee guida.

Le modifiche apportate ampliano la possibilità di richiedere misure a tutela della persona offesa:

- con riferimento ai criteri di scelta e presupposti di applicabilità indicati;
- con riferimento all'ampliamento dei delitti che consentono di richiedere la misura ex art. 282-*ter* c.p.p.

Quanto all'applicazione del braccialetto elettronico possono darsi le indicazioni che seguono.

Nel caso di arresti domiciliari (per qualunque tipologia di reato), quando il giudice applica gli arresti domiciliari, prevedendo l'applicazione del cd braccialetto elettronico, occorre oggi in sede esecutiva l'accertamento della "fattività tecnica" di competenza della polizia giudiziaria (vedi oltre):

- se positivo, non vi saranno problemi esecutivi;
- se negativo, in assenza dei mezzi tecnici idonei a garantire un effettivo controllo, dovrebbe continuare ad eseguirsi la custodia cautelare in carcere (nel caso di sostituzione della misura) o applicarsi la misura della custodia in carcere (col trasferimento dell'indagato in carcere). E' opportuno chiedere al giudice di precisarlo.

Nel caso di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento sono normate le attuali prassi con alcune specificazioni.

Sulla base della nuova normativa andrà opportunamente specificato al giudice di prevedere nel provvedimento (oltre che obbligatoriamente il braccialetto elettronico e una distanza non inferiore a 500 metri):

- l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione del braccialetto elettronico;
- l'applicazione anche congiunta di ulteriori misure cautelari, anche più gravi qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica del braccialetto elettronica.

Potrà essere specificata la misura più grave da applicare:

- nel caso di mancato consenso, ad esempio arresti domiciliari (con braccialetto elettronico e, in caso di mancato consenso, la custodia cautelare in carcere ex art. 275 bis, comma 1, c.p.p.) ovvero il divieto di dimora;
- nel caso di mancanza di fattività tecnica, ad esempio divieto di dimora.

Per il rispetto dei termini per la valutazione della richiesta di misura i magistrati del gruppo specializzato già provvedono tempestivamente sicchè sono utili poche indicazioni:

- l'attribuzione di tutti i delitti interessati al gruppo specializzato consente di applicare le attuali disposizioni in materia di richiesta di misura cautelare per i delitti cd codice rosso (appositamente evidenziati in copertina col bollino rosso e con bollino verde se già ascoltata la persona offesa dalla polizia giudiziaria), cui si aggiungeranno i procedimenti per delitti che non rientrano in tale categoria che avranno una apposita indicazione all'atto dell'iscrizione (bollino arancione);

- il pubblico ministero assegnatario esaminerà con la consueta rapidità il fascicolo e, qualora non richieda la misura o l'archiviazione nei trenta giorni, adotterà un sintetico provvedimento, comunque non oltre trenta giorni. Le evenienze potranno essere le più diverse, a titolo esemplificativo:
  - già dal primo esame adotterà il provvedimento senza disporre indagini;
  - dopo il primo esame adotterà il provvedimento, allo stato, in attesa dell'esito delle indagini in corso da parte della polizia giudiziaria **o delegandole**, nel qual caso ~~dovrà comunque emettere un ulteriore provvedimento entro il trentesimo giorno (quindi anche alcuni giorni prima);~~ **il provvedimento "negativo" emesso esaurisce l'onere imposto dalla norma, fermo restando che all'esito di fatti nuovi (ricezione della delega indagini, integrazioni querele, ecc.) il PM li esaminerà con le medesime modalità con cui operava prima dell'introduzione dell'art. 362-bis c.p.p.; modalità ritenute idonee da questo Procuratore e tali da garantire l'impegno possibile ai Magistrati;**
  - disporrà ulteriori indagini e provvederà entro il trentesimo giorno (quindi anche alcuni giorni prima);
  - il pubblico ministero, in ogni caso, assunta la determinazione nei trenta giorni, potrà evidenzierà sul fascicolo di avere provveduto;
- ovviamente, nel caso di provvedimento negativo adottato, potrà adottare la richiesta di misura qualora ne ravvisi i presupposti.

"Per il rispetto dei termini per la valutazione della richiesta di misura i magistrati del gruppo specializzato già provvedono tempestivamente sicchè sono utili poche indicazioni:

- l'attribuzione di tutti i delitti interessati al gruppo specializzato consente di applicare le attuali disposizioni in materia di richiesta di misura cautelare per i delitti cd codice rosso (appositamente evidenziati in copertina col bollino rosso e con bollino verde se già ascoltata la persona offesa dalla polizia giudiziaria), cui si aggiungeranno i procedimenti per delitti che non rientrano in tale categoria che avranno una apposita indicazione all'atto dell'iscrizione (indicati con bollino arancione);
- il pubblico ministero assegnatario esaminerà con la consueta rapidità il fascicolo e, qualora non richieda la misura o l'archiviazione nei trenta giorni, adotterà un sintetico provvedimento, comunque non oltre trenta giorni. Le evenienze potranno essere le più diverse, a titolo esemplificativo:
  - già dal primo esame adotterà il provvedimento senza disporre indagini;
  - dopo il primo esame adotterà il provvedimento, allo stato, in attesa dell'esito delle indagini in corso da parte della polizia giudiziaria **o delegandole**, nel qual caso ~~dovrà comunque emettere un ulteriore provvedimento entro il trentesimo giorno (quindi anche alcuni giorni prima);~~ **il provvedimento "negativo" emesso esaurisce l'onere imposto dalla norma, fermo restando che all'esito di fatti nuovi (ricezione della delega indagini, integrazioni querele, ecc.) il PM li esaminerà con le medesime modalità con cui operava prima dell'introduzione dell'art. 362-bis c.p.p.; modalità ritenute idonee da questo Procuratore e tali da garantire l'impegno possibile ai Magistrati;**

- disporrà ulteriori indagini e provvederà entro il trentesimo giorno (quindi anche alcuni giorni prima);
- in ogni caso, assunta la determinazione nei trenta giorni, potrà evidenzierà sul fascicolo di avere provveduto;
- ovviamente, nel caso di provvedimento negativo adottato, potrà adottare la richiesta di misura qualora ne ravvisi i presupposti.

In ogni caso si raccomanda di procedere ad autonoma iscrizione nel caso di cd integrazioni di querela

Sulla verifica dei termini e la comunicazione al Procuratore Generale sarà onere del Procuratore rilevare eventuali difficoltà operative.

Per il personale amministrativo, sono state già date le indicazioni operative, cui seguirà apposito provvedimento. Si raccomanda di procedere ad autonoma iscrizione nel caso delle cd integrazioni di querela.

Per la polizia giudiziaria il tema principale è quello della verifica della fattività tecnica. In considerazione dell'esperienza maturata in questi anni è prevedibile che l'accertamento sia rapido e in ogni caso, andrà eseguito necessariamente con l'ausilio del personale della società incaricata che dovrà offrire idonea attestazione ovvero la polizia giudiziaria redigerà apposita annotazione.

Sotto il profilo pratico, nel caso di arresti domiciliari l'accertamento sarà semplice, essendo anche prevista l'installazione della linea telefonica fissa.

Per i braccialetti antistalking, per i quali attualmente non è prevista l'installazione di una linea telefonica fissa (nell'abitazione o nei luoghi frequentati dalla persona offesa) la fattibilità tecnica accertata al momento dell'applicazione potrà essere disattesa in seguito attraverso l'esame dei cd "falsi allarmi", in particolare per assenza di copertura del segnale degli spostamenti di indagato e persona offesa. In questo caso di procederà a successiva segnalazione per valutare l'eventuale aggravamento della misura.

Si procederà all'integrazione della direttiva n. 2/2019.

15. La priorità nella trattazione dei processi (art. 3 l. n. 168/2023);

L'articolo 3 della l. n. 168/2023 (*Misure in materia di formazione dei ruolidi udienza e trattazione dei processi)* [84] modifica l'art. 132-bis disp. att. c.p.p. (*Formazione dei ruoli di udienza etrattazione dei processi*) aggiungendo alla lett. a-*bis*) alcuni delitti, per cui sono a trattazione prioritaria, oggi, i seguenti delitti (in grassetto quelli aggiunti):

1) **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.);**
2) **costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.);**
3) **572 c.p.**

[84] **Art. 132-bis. Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi**
1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:
…
~~a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;~~
a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale.

4) **lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 esecondo comma, c.p.);**
5) **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.);**
6) **interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* c.p.);**
7) **da 609-bis a 609-octies;**
8) **612-bis;**
9) **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.);**
10) **stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agitocon il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto (art. 613, terzo comma, c.p.).**

16. Le disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione (art. 14 l. n 168/2023).

L' articolo 14 della l. n. 168/2023 *(Disposizioni in materia di informazioni alla personaoffesa dal reato e di obblighi di comunicazione)* razionalizza le informazioni da rendere alla persona offesa dal reato e prevedere una specifica comunicazione nel caso di revoca della misura cautelare al fine di informare il questore ai fini dell'eventuale proposta di applicazione di misura di prevenzione.

16.1. L'informazione alla persona offesa.

L' articolo 14 della l. n. 168/2023[85], in primo luogo razionalizza le informazioni da rendere alla persona offesa dal reato.

---

[85] **Art. 90-ter. Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione**
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ***emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato*** ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.
1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.
Art. 659. Esecuzione di provvedimenti del giudiù +§*§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ce di sorveglianza.
1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.
~~1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582~~

Si modifica l'articolo 90-*ter*, comma 1, c.p.p. al fine di estendere l'obbligatorietà dell'**immediata comunicazione** alle vittime di violenza domestica o di genere a **tutti i provvedimenti *de libertate* inerenti all'autore del reato**, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.
In tal modo vengono raggruppate in un'unica norma le disposizioni dettate in altri articoli del codice di procedura penale - tra cui **l'art. 659, comma 1-*bis,*** che viene infine **contestualmente abrogato**.

16.2 Obblighi informativi a tutela della persona offesa nel caso di revoca della misura cautelare.
Sempre l'art. 14 modifica l'articolo 299 c.p.p.[86], introducendovi due commi ulteriori, volti a meglio tutelare la persona offesa.
La cancelleria del giudice deve comunicare, anche per via telematica, **all'autorità di pubblica sicurezza** competente per le **misure di prevenzione (questore del luogo di residenza)**, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti (Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. *i-ter*) d.lgs. n. 159/2011 **l'estinzione o la revoca delle misure coercitive** di cui agli articoli da 282-*bis* a 286 c.p.p., **ovvero la loro sostituzione** con misura meno grave.
Inoltre, *nei* procedimenti per i delitti di cui all'art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p., i citati provvedimenti sono **comunicati al prefetto**, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, soggette a revisione trimestrale (comma 2-*quater).*

17. Rafforzamento dell'indennizzo (art. 16 l. n. 168/2023) e provvisionale (art. 17 l. cit.) in favore delle vittime ed aventi diritto di reati intenzionali violenti);

~~e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.~~

[86] **Art. 299. Revoca e sostituzione delle misure.**
1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.
2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.
2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.
2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

La legge n. 168/2017 interviene su specifici aspetti indicati nella rubrica deli artt. 16 (*Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittimedi reati intenzionali violenti)* e 17 *(Provvisionale a titolo di ristoro anticipatoa favore delle vittime o degli aventi diritto)*[87]**.**

[87] **Legge 7 luglio 2016, n. 122 disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall' appartenenza dell'Italia all'Unione europea**

Art. 13 Domanda di indennizzo

1. La domanda di indennizzo è presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità; ***oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza;***

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e) , nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di ~~sessanta~~ ***centoventi*** giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Art. 13-bis. – (Provvisionale)

1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisionale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.

2. La provvisionale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della presente legge;

c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisionale può essere assegnata

in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.

6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:

18. L'invarianza finanziaria (art. 19 l. n. 168/2023).

Ancora una volta si prevede l'invarianza finanziaria pur in presenza di modifiche che richiederanno un considerevole impegno di risorse, con la conseguenza di imporre

19. Comunicazioni.

Le presenti linee guida saranno trasmesse:

- al Sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, per dovere d'Ufficio e per opportuna conoscenza;
- ai Magistrati dell'Ufficio (togati e onorari), ai Direttori Amministrativi, ai Responsabili delle Segreterie dei Magistrati e della Sezione DAS, al Cancelliere dell'Ufficio Primi Atti
- al Sig. Presidente del Tribunale di Tivoli, per opportuna conoscenza;

In considerazione della materia trattata le linee guida saranno trasmesse:

- Al Sig. Presidente della Commissione Parlamentare sul femminicidio con riferimento alle attuali criticità per assicurare una completa tutela della persona offesa;
- Al Sig. Ministro degli Interni, Ufficio del Capo di Gabinetto, in relazione alle questioni relative al braccialetto elettronico segnalate ai parr. 14.1.4 e 14.2;
- All'Autorità politica delegata per le pari opportunità in considerazione dei temi affrontati e delle Linee guida da predisporre.

Saranno, infine, inserite nel sito della Procura della Repubblica di Tivoli.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto

a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;
b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, 14 non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato.